

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 16



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

57° anno
21 gennaio 2014

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento (UE) n. 45/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia 1
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 46/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che attua il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia 3
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 47/2014 della Commissione, del 13 gennaio 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Dithmarscher Kohl (IGP)] 5
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 48/2014 della Commissione, del 13 gennaio 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Châtaigne d'Ardèche (DOP)] 7
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 49/2014 della Commissione, del 13 gennaio 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Miel de Tenerife (DOP)] 9
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 50/2014 della Commissione, del 20 gennaio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia 11

Prezzo: 4 EUR

(segue)

IT


Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento (UE) n. 51/2014 della Commissione, del 20 gennaio 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetomorf, indoxacarb e piraclostrobin in o su determinati prodotti ⁽¹⁾	13
Regolamento di esecuzione (UE) n. 52/2014 della Commissione, del 20 gennaio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	28

DECISIONI

★ Decisione 2014/22/PESC del Consiglio, del 20 gennaio 2014, recante modifica della decisione 2013/353/PESC che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia	30
★ Decisione 2014/23/PESC del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che abroga la decisione 2013/350/PESC che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente	31
★ Decisione di esecuzione 2014/24/PESC del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia	32
2014/25/UE:	
★ Decisione della Commissione, del 17 gennaio 2014, relativa alla comunicazione, da parte della Repubblica slovacca, di un piano nazionale transitorio di cui all'articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2014) 59]	34
2014/26/UE:	
★ Decisione della Commissione, del 17 gennaio 2014, relativa alla comunicazione, da parte della Repubblica slovena, di un piano nazionale transitorio di cui all'articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2014) 60]	38
2014/27/UE:	
★ Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 gennaio 2014, relativa ad un contributo finanziario dell'Unione per il 2014 a favore dei laboratori di riferimento dell'Unione europea [notificata con il numero C(2014) 104]	41
2014/28/UE:	
★ Decisione della Banca centrale europea, del 29 agosto 2013, che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite (BCE/2013/26)	47
2014/29/UE:	
★ Decisione della Banca centrale europea, del 29 agosto 2013, che modifica la decisione BCE/2010/29 relativa all'emissione delle banconote in euro (BCE/2013/27)	51



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 45/2014 DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio ⁽²⁾, dà attuazione alle misure disposte dalla decisione 2011/137/PESC.
- (2) Occorre modificare la clausola di esclusione della responsabilità e la clausola di esclusione delle rivendicazioni di cui al regolamento (UE) n. 204/2011 in linea con gli orientamenti sull'attuazione e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell'UE adottati dal Consiglio il 15 giugno 2012.
- (3) Occorre, pertanto, modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 204/2011,

⁽¹⁾ GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1).

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:

(1) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità da parte loro se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.»

(2) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a) persone, entità od organismi designati elencati negli allegati II o III;

- b) qualsiasi altra persona, entità o organismo libica/o, compreso il governo libico;
- c) qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per il tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) o b).

2. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto.

3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 46/2014 DEL CONSIGLIO**del 20 gennaio 2014****che attua il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006.
- (2) Il Consiglio ritiene che è opportuno modificare i motivi relativi all'inclusione di una persona nell'elenco che figura all'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2014

*Per il Consiglio**Il presidente*

C. ASHTON

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 134 del 20.05.2006, pag. 1).

ALLEGATO

All'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, la voce n. 210 è sostituita dalla seguente:

	«Nome Traslitterazione della grafia bielorussa Traslitterazione della grafia russa	Nome (grafia bielorussa)	Nome (grafia russa)	Informazioni identificative	Motivi dell'inserimento nell'elenco
210.	Ternavsky, Anatoly Andreevich (Ternavski, Anatoli Andrievich Ternavskiy, Anatoly Andreyevich)	ТЕРНАВСКИЙ, Анатолій Андрэвіч	ТЕРНАВСКИЙ, Анатолій, Андреевич	Data di nascita: 1950 Luogo di nascita: Donetsk, Ucraina.	<p>Persona vicina ai membri della famiglia del presidente Lukashenko. La sua società Uninvest-M è un partner del club sportivo del presidente, e fino al maggio 2011 aveva nel suo organico la nuora del presidente.</p> <p>Sostiene il regime, in particolare finanziariamente mediante versamenti di Uninvest-M al ministero degli interni bielorusso, alla Società radiotelevisiva bielorussa (di Stato), e al sindacato della Camera dei rappresentanti dell'Assemblea nazionale.</p> <p>Trae vantaggio dal regime mediante attività economiche su larga scala in Bielorussia. Una controllata di Uninvest-M, FLCC, è il principale operatore nel settore del petrolio e degli idrocarburi.</p> <p>Uninvest-M è anche una delle maggiori società immobiliari in Bielorussia. Attività economiche di queste dimensioni non sarebbero possibili senza l'approvazione del regime di Lukashenko.</p> <p>Sponsorizza vari club sportivi tramite Uninvest-M, il che contribuisce alle buone relazioni con il presidente Lukashenko.»</p>

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 47/2014 DELLA COMMISSIONE**del 13 gennaio 2014****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Dithmarscher Kohl (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Dithmarscher Kohl» presentata dalla Germania è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Dithmarscher Kohl» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente**Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 232 del 10.8.2013, pag. 21.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

GERMANIA

Dithmarscher Kohl (IGP)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 48/2014 DELLA COMMISSIONE**del 13 gennaio 2014****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Châtaigne d'Ardèche (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Châtaigne d'Ardèche» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Châtaigne d'Ardèche» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 235 del 14.8.2013, pag. 13.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FRANCIA

Châtaigne d'Ardèche (DOP)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 49/2014 DELLA COMMISSIONE**del 13 gennaio 2014****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Miel de Tenerife (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Miel de Tenerife» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Miel de Tenerife» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 235 del 14.8.2013, pag. 5.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.)

SPAGNA

Miel de Tenerife (DOP)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 50/2014 DELLA COMMISSIONE**del 20 gennaio 2014****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato di adesione della Croazia,

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 è modificato come segue:

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare gli articoli 41 e 16, in combinato disposto con il punto 4 della sezione 3, lettera a), dell'allegato IV,

1) all'articolo 7, paragrafo 1, la data del 31 gennaio 2014 è sostituita dalla data del 30 settembre 2014;

considerando quanto segue:

2) all'articolo 9, paragrafo 1, la data del 31 ottobre 2014 è sostituita dalla data del 30 giugno 2015;

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 della Commissione ⁽¹⁾ reca misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia all'Unione. La sezione 2 del capo II di tale regolamento riguarda la determinazione e l'eliminazione delle eccedenze di zucchero esistenti in Croazia alla data della sua adesione. In particolare, fissa i termini per la determinazione delle eccedenze, per la loro eliminazione e per la presentazione della prova dell'avvenuta eliminazione da parte di operatori identificati in Croazia. Fissa inoltre periodi di riferimento per il calcolo degli importi che la Croazia è tenuta a pagare se non procede all'eliminazione delle eccedenze.

3) l'articolo 10 è così modificato:

a) la data del 31 ottobre 2014 è sostituita dalla data del 30 giugno 2015;

b) la data del 30 giugno 2015 è sostituita dalla data del 29 febbraio 2016;

(2) In considerazione del tempo necessario per procedere a un'analisi approfondita delle informazioni trasmesse dalla Croazia e per condurre discussioni con tale Stato membro, nonché per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del capo II, sezione 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013, occorre prorogare i termini stabiliti nel regolamento di esecuzione per quanto riguarda la determinazione delle eccedenze di zucchero.

4) l'articolo 11 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la data del 31 gennaio 2015 è sostituita dalla data del 30 settembre 2015;

(3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013.

b) al paragrafo 2, quarto comma, la data del 31 ottobre 2014 è sostituita dalla data del 30 giugno 2015;

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

5) l'articolo 12 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la data del 28 febbraio 2015 è sostituita dalla data del 31 ottobre 2015;

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 della Commissione, del 25 febbraio 2013, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia (GU L 55 del 27.2.2013, pag. 1).

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) al primo comma, la data del 31 ottobre 2014 è sostituita dalla data del 30 giugno 2015;

ii) al secondo comma, la data del 30 giugno 2015 è sostituita dalla data del 29 febbraio 2016;

iii) al terzo comma, la data del 30 aprile 2015 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2015.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO (UE) N. 51/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2014

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetomorf, indoxacarb e piraclostrobin in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) di dimetomorf, indoxacarb e piraclostrobin sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva dimetomorf sui semi di spezie (ad eccezione della noce moscata) e sui semi di carvi, è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) Per quanto riguarda l'indoxacarb, una domanda simile è stata presentata per l'impiego su crescione, barbarea, senape nera, altre lattughe e insalate, portulaca, bietole da foglia, altri spinaci e simili (foglie). Per quanto riguarda il piraclostrobin, è stata presentata una domanda simile per i topinambur.
- (4) Conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.
- (5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito denominata "l'Autorità", ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, analizzando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, ed ha espresso pareri motivati sugli LMR proposti ⁽²⁾. L'Au-

torità ha trasmesso tali pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico.

- (6) Per tutte le domande, l'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche richieste per gli LMR erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione in vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) o della dose acuta di riferimento (DAR).
- (7) In base ai pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche agli LMR risultano conformi alle prescrizioni pertinenti dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (8) Per quanto riguarda le sostanze dimetomorf, indoxacarb e piraclostrobin, gli LMR sono stati fissati per molti prodotti con il regolamento (UE) n. 668/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013 ⁽³⁾. Poiché tale regolamento si applica a decorrere dal 2 febbraio 2014 è opportuno che gli LMR stabiliti nel presente regolamento siano applicati a decorrere dalla stessa data.
- (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono disponibili online: <http://www.efsa.europa.eu>:

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for dimethomorph in seeds of spices and caraway (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di dimetomorf nei semi di spezie e di carvi). EFSA Journal 2013;11(2):3126 [27 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3126.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for indoxacarb in various salad plants and in spinach-like plants (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di indoxacarb in varie insalate e nelle piante simili agli spinaci). EFSA Journal 2013;11(5):3247 [31 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3247.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pyraclostrobin in cucumbers and Jerusalem artichokes (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di piraclostrobin nei cetrioli e nei topinambur). EFSA Journal 2013;11(2):3109 [27 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3109.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 668/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2,4-DB, dimetomorf, indoxacarb e piraclostrobin in o su determinati prodotti (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 39).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 2

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 2 febbraio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, le colonne relative alle sostanze dimetomorf, indoxacarb e piraclostrobin sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Dimetomorf (somma degli isomeri)	Indoxacarb (somma di indoxacarb e del suo enantiomero R) (F)	Piraclostrobin (F)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0100000	1. FRUTTA FRESCA O CONGELATA FRUTTA A GUSCIO			
0110000	i) Agrumi		0,02 (*)	
0110010	Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi)	0,01 (*)		1
0110020	Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)	0,8		2
0110030	Limoni (Cedro, limone, mano di Buddha (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylus</i>))	0,01 (*)		1
0110040	Limette	0,01 (*)		1
0110050	Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi tangor (<i>Citrus reticulata</i> x <i>sinensis</i>))	0,01 (*)		1
0110990	Altri	0,01 (*)		1
0120000	ii) Frutta a guscio	0,02 (*)	0,02 (*)	
0120010	Mandorle			0,02 (*)
0120020	Noci del Brasile			0,02 (*)
0120030	Noci di anacardi			0,02 (*)
0120040	Castagne e marroni			0,02 (*)
0120050	Noci di cocco			0,02 (*)
0120060	Nocciole (Nocciola di Dalmazia)			0,02 (*)
0120070	Noci del Queensland			0,02 (*)
0120080	Noci di pecàn			0,02 (*)
0120090	Pinoli			0,02 (*)
0120100	Pistacchi			1
0120110	Noci comuni			0,02 (*)
0120990	Altri			0,02 (*)
0130000	iii) Pomacee	0,01 (*)		0,5
0130010	Mele (Mela selvatica)		0,5 (+)	
0130020	Pere (Nashi)		0,5	
0130030	Cotogne		0,02 (*)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0130040	Nespolo		0,02 (*)	
0130050	Nespolo del Giappone		0,02 (*)	
0130990	Altri		0,02 (*)	
0140000	iv) Drupacee	0,01 (*)	1	
0140010	Albicocche			1
0140020	Ciliege (Ciliegie dolci, amarene)			3
0140030	Pesche (Nettarine e ibridi simili)			0,3
0140040	Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnone, dattero rosso, dattero cinese, giuggiolo (<i>Ziziphus ziziphus</i>))			0,8
0140990	Altri			0,02 (*)
0150000	v) Bacche e piccola frutta			
0151000	a) <i>Uve da tavola e da vino</i>	3	2	
0151010	Uve da tavola			1 (+)
0151020	Uve da vino			2
0152000	b) <i>Fragole</i>	0,7	0,6	1,5
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>			
0153010	More di rovo	0,05 (+)	0,5	3
0153020	More selvatiche (Logan, tayberry, boysenberry, camemori e altri ibridi di <i>Rubus</i>)	0,01 (*)	0,02 (*)	2
0153030	Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (<i>Rubus arcticus</i>), ibrido di lampone artico (<i>Rubus arcticus</i> x <i>Rubus idaeus</i>))	0,05 (+)	0,6	3
0153990	Altri	0,01 (*)	0,02 (*)	2
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>	0,01 (*)		
0154010	Mirtilli (Mirtilli)		0,8	4
0154020	Mirtilli rossi (Mirtillo rosso (<i>V. Vitis-idaea</i>))		1	3
0154030	Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)		0,8	3
0154040	Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)		0,8	3
0154050	Rose canine (cinorrodonti)		0,8	3
0154060	Gelso (Bacche di <i>corbezzolo</i>)		0,8	3
0154070	Azzerruolo (Baby kiwi (<i>Actinidia arguta</i>))		0,8	3
0154080	Sambuco (Bacche di sambuco nero/aronia, sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti)		0,8	3
0154990	Altri		0,8	3
0160000	vi) Frutta varia	0,01 (*)		
0161000	a) <i>Buccia commestibile</i>		0,02 (*)	0,02 (*)
0161010	Datteri			
0161020	Fichi			
0161030	Olive da tavola			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0161040	Fortunelle (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (<i>Citrus aurantifolia</i> x <i>Fortunella</i> spp.))			
0161050	Carambole (Bilimbi)			
0161060	Kaki			
0161070	Jambolan (susina di Giava) (Java apple/pomo d'acqua, pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname/grumichama (<i>Eugenia uniflora</i>))			
0161990	Altri			
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>		0,02 (*)	0,02 (*)
0162010	Kiwis			
0162020	Litci (Pulasan, rambutan, longan, mangostano langsat, salak)			
0162030	Passiflore			
0162040	Fichi d'India (fichi di cactus)			
0162050	Melastelle			
0162060	Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel/zapote giallo, mammei zapote/lucuma mammosa)			
0162990	Altri			
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>			
0163010	Avocado		0,02 (*)	0,02 (*)
0163020	Banane (Banana nana, banana da cuocere, banana comune)		0,2	0,02 (*)
0163030	Manghi		0,02 (*)	0,05
0163040	Papaie		0,02 (*)	0,07
0163050	Melagrane		0,02 (*)	0,02 (*)
0163060	Cirimoie (<i>Annona</i> , <i>mela cannella</i> /sweetsop, ilama e altre <i>annonacee</i> di media grandezza)		0,02 (*)	0,02 (*)
0163070	Guava (Frutto del drago/pitaya (<i>Hylocereus undatus</i>))		0,02 (*)	0,02 (*)
0163080	Ananas		0,02 (*)	0,02 (*)
0163090	Panassa (Jack)		0,02 (*)	0,02 (*)
0163100	Durian		0,02 (*)	0,02 (*)
0163110	Annona (guanabana)		0,02 (*)	0,02 (*)
0163990	Altri		0,02 (*)	0,02 (*)
0200000	2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI			
0210000	i) Ortaggi a radice e tubero			
0211000	a) <i>Patate</i>	0,05	0,02 (*)	0,02 (*)
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0212010	Manioca (Dasheen, taro, tannia)			
0212020	Patate dolci			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0212030	Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico)			
0212040	Maranta			
0212990	Altri			
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero</i>			
0213010	Bietole rosse	0,01 (*)	0,02 (*)	0,1
0213020	Carote	0,01 (*)	0,02 (*)	0,5
0213030	Sedani-rapa	0,01 (*)	0,02 (*)	0,3
0213040	Barbaforte o cren (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,3
0213050	Topinambur (Crosne)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,06
0213060	Pastinaca	0,01 (*)	0,02 (*)	0,3
0213070	Prezzemolo a grossa radice	0,01 (*)	0,02 (*)	0,1
0213080	Ravanelli (Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (<i>Cyperus esculentus</i>))	1,5	0,3	0,5
0213090	Salsefrica (Scorzoneria, scorzobianca, bardana maggiore)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,1
0213100	Rutabaga	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0213110	Rape	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0213990	Altri	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0220000	ii) Ortaggi a bulbo		0,02 (*)	
0220010	Aglione	0,6		0,3
0220020	Cipolle (Altre cipolle a bulbo, cipolle argentate)	0,6		1,5
0220030	Scalogni	0,6		0,3
0220040	Cipollette (Altre cipolle verdi e varietà simili)	0,2		1,5
0220990	Altri	0,15		0,02 (*)
0230000	iii) Ortaggi a frutto			
0231000	a) <i>Solanacee</i>	1		
0231010	Pomodori (Pomodori ciliegia, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (<i>Lycium barbarum</i> e <i>L. chinense</i>), tamarillo)		0,5	0,3
0231020	Peperoni (Peperoni piccanti)		0,3	0,5
0231030	Melanzane <i>Solanum melongena</i> (Pepino, melanzana africana, melanzana bianca (<i>S. macrocarpon</i>))		0,5	0,3
0231040	Okra, gombo		0,02 (*)	0,02 (*)
0231990	Altri		0,02 (*)	0,02 (*)
0232000	b) <i>Cucurbitacee (con buccia commestibile)</i>	0,5	0,5	0,5
0232010	Cetrioli			
0232020	Cetriolini			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0232030	Zucchine (Zucchini dolce, zucchini da fiore (patisson), cucuzza (<i>Lagenaria siceraria</i>), chayote, balsamini lunghi/sopropro/bitter melon/momordica, luffa acutangola/teroi)			
0232990	Altri			
0233000	c) <i>Cucurbitacee (con buccia non commestibile)</i>	0,5	0,5	0,5
0233010	Meloni (Kiwano)			
0233020	Zucche (Zucca, zucca gigante)			
0233030	Cocomeri			
0233990	Altri			
0234000	d) <i>Granturco dolce (Baby corn)</i>	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0240000	iv) Cavoli			
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>		0,3	0,1
0241010	Broccoli calabresi (Broccoli calabresi, cime di rapa, broccolo cinese)	5	(+)	
0241020	Cavolfiori	0,05	(+)	
0241990	Altri	0,01 (*)		
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>			
0242010	Cavoletti di Bruxelles	0,01 (*)	0,06	0,3
0242020	Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)	6	0,2	0,2
0242990	Altri	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>	3		1,5
0243010	Cavolo cinese (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia/tai goo choi, choi sum, cavolo cinese/pe-tsai)		3	
0243020	Cavolo nero (a foglie increspate) (Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo portoghese, cavolo riccio)		0,4	
0243990	Altri		0,4	
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>	0,02	0,02 (*)	0,02 (*)
0250000	v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche			
0251000	a) <i>Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee</i>			
0251010	Dolcetta (Gallinella carenata)	10	30	10
0251020	Lattuga (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana)	15	2	2
0251030	Cicoria pan di zucchero (Cicoria selvatica, radichio rosso, radicchio, indivia riccia, indivia scarola (<i>C. endivia</i> L. var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), taras-saco)	6	1	0,4
0251040	Crescione (Germogli di fagiolo mung, alfalfa)	10	1	10
0251050	Crescione inglese	10	1	10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0251060	Rucola (Rucola selvatica (<i>Diplotaxis</i> spp.))	10	2 (+)	10
0251070	Senape nera	10	1	10
0251080	Foglie e germogli di <i>Brassica</i> spp., comprese le cime di rapa (Mizuna, foglie di pisello e ravanello e altre colture di baby leaf, comprese quelle del genere brassica (compresi prodotti baby leaf raccolti fino allo stadio fogliare 8), foglie di cavolo rapa)	10	2 (+)	10
0251990	Altri	10	1	10
0252000	b) <i>Spinaci e simili (foglie)</i>			
0252010	Spinaci (Spinacio di Nuova Zelanda, foglie di amaranto/pak-khom, tampara, tannia, vernonia/bitawiri)	1	2	0,5
0252020	Portulaca (<i>Claitonia</i> (<i>Lactuca indica</i>), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (<i>Salsola soda</i>))	0,01 (*)	1	0,02 (*)
0252030	Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)	1	1	0,5
0252990	Altri	0,01 (*)	1	0,02 (*)
0253000	c) <i>Foglie di vite (Basella bianca, foglie di banano, acacia pennata)</i>	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0254000	d) <i>Crescione acquatico (Patata acquatica/villucchio d'acqua/quadrifoglio acquatico/mimososa d'acqua/kangkung (Ipomea aquatica))</i>	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0255000	e) <i>Cicoria Witloof</i>	0,05	0,02 (*)	0,02 (*)
0256000	f) <i>Erbe aromatiche</i>	10		2
0256010	Cerfoglio		2	
0256020	Erba cipollina		2	
0256030	Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie di <i>apiaceae</i> , coriandolo messicano (<i>Eryngium foetidum</i>))		2	
0256040	Prezzemolo (foglie di prezzemolo a radice)		2	
0256050	Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano, foglie di <i>Borago officinalis</i>)		2	
0256060	Rosmarino		2	
0256070	Timo (Maggiorana, origano)		2	
0256080	Basilico (Foglie di melissa, menta, menta peperita, basilico sacro, basilico, basilico americano, fiori commestibili (calendola e altri fiori), centella asiatica, foglie di betel selvatico, albero del curry/murraya)		15	
0256090	Foglie di alloro (lauro) (Citronella)		2	
0256100	Dragoncello (Issopo)		2	
0256990	Altri		2	
0260000	vi) Legumi (freschi)			0,02 (*)
0260010	Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde/fagiolino/fagiolo senza filo, fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago, semi di soia, semi di guar)	0,01 (*)	0,3	
0260020	Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolet, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio)	0,04	0,02 (*)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0260030	Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto/pisello dolce/taccole)	0,01 (*)	0,02 (*)	
0260040	Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)	0,1	0,02 (*)	
0260050	Lenticchie	0,01 (*)	0,02 (*)	
0260990	Altri	0,01 (*)	0,02 (*)	
0270000	vii) Ortaggi a stelo (freschi)			
0270010	Asparagi	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0270020	Cardi (Gambi di <i>borago officinalis</i>)	0,01 (*)	3	0,02 (*)
0270030	Sedani	15	2	0,02 (*) (+)
0270040	Finocchi	0,01 (*)	3	0,02 (*)
0270050	Carciofi (Fiore di banane)	2	0,2	2
0270060	Porri	1,5	0,02 (*)	0,7
0270070	Rabarbaro	0,01 (*)	3	0,02 (*)
0270080	Germogli di bambolo	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0270090	Cuori di palma	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0270990	Altri	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0280000	viii) Funghi	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0280010	Funghi coltivati (Prataioli, orecchioni, shitake micelio fungino (parti vegetative))			
0280020	Funghi selvatici (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)			
0280990	Altri			
0290000	ix) Alghe marine	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0300000	3. LEGUMI DA GRANELLA	0,01 (*)		
0300010	Fagioli (Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean, fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio))		0,2	0,3
0300020	Lenticchie		0,01 (*)	0,5
0300030	Piselli (Ceci, piselli, cicerchia, lupini)		0,2	0,3
0300040	Lupini		0,01 (*)	0,05
0300990	Altri		0,01 (*)	0,3
0400000	4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,02 (*)		
0401000	i) Semi oleaginosi			
0401010	Semi di lino		0,02 (*)	0,2
0401020	Semi di arachide		0,02 (*)	0,04
0401030	Semi di papavero		0,02 (*)	0,2
0401040	Semi di sesamo		0,02 (*)	0,2
0401050	Semi di girasole		0,02 (*)	0,3
0401060	Semi di colza (Colza, ravizzone)		0,04	0,2
0401070	Semi di soia		0,5	0,05

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0401080	Semi di senape		0,02 (*)	0,2
0401090	Semi di cotone		1	0,3
0401100	Semi di zucca (Altri semi di <i>cucurbitacee</i>)		0,02 (*)	0,02 (*)
0401110	Cartamo		0,02 (*)	0,2
0401120	Boragine (<i>Viperina piantaginea (Echium planatgineum)</i> , erba-perla minore (<i>Buglossoides arvensis</i>))		0,02 (*)	0,2
0401130	Semi di camelina		0,02 (*)	0,2
0401140	Semi di canapa		0,02 (*)	0,02 (*)
0401150	Semi di ricino		0,02 (*)	0,2
0401990	Altri		0,02 (*)	0,02 (*)
0402000	ii) Frutti oleaginosi		0,02 (*)	0,02 (*)
0402010	Olive da olio			
0402020	Noci di palmisti (semi di palma)			
0402030	Frutti di palma			
0402040	Capoc			
0402990	Altri			
0500000	5. CEREALI	0,01 (*)	0,01 (*)	
0500010	Orzo			1
0500020	Grano saraceno (<i>Amaranto, quinoa</i>)			0,02 (*)
0500030	Granturco			0,02 (*)
0500040	Miglio (Panico, tef, miglio africano, miglio perlato)			0,02 (*)
0500050	Avena			1
0500060	Riso (Riso selvatico/riso d'acqua/riso d'America/riso indiano/tuscarora (<i>Zizania aquatica</i>))			0,02 (*)
0500070	Segale			0,2
0500080	Sorgo			0,5
0500090	Frumento (Spelta, triticale)			0,2
0500990	Altri (Scagliola/canaria (<i>Phalaris canariensis</i>))			0,02 (*)
0600000	6. TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO	0,05 (*)	0,05 (*)	
0610000	i) Tè			0,1 (*)
0620000	ii) Chicchi di caffè			0,3 (+)
0630000	iii) Infusioni di erbe (essiccate)			0,1 (*)
0631000	a) <i>Fiori</i>			
0631010	Fiori di camomilla			
0631020	Fiori di ibisco			
0631030	Petali di rosa			
0631040	Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (<i>Sambucus nigra</i>))			
0631050	Tiglio			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0631990	Altri			
0632000	b) <i>Foglie</i>			
0632010	Foglie di fragola			
0632020	Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)			
0632030	Mate			
0632990	Altri			
0633000	c) <i>Radici</i>			
0633010	Radici di valeriana			
0633020	Radici di ginseng			
0633990	Altri			
0639000	d) <i>Altri infusi di erbe</i>			
0640000	iv) Semi di cacao (fermentati o essiccati)			0,1 (*)
0650000	v) Carruba			0,1 (*)
0700000	7. LUPPOLO (essiccato)	80	0,05 (*)	15
0800000	8. SPEZIE			
0810000	i) Semi		0,05 (*)	0,1 (*)
0810010	Anice verde	30		
0810020	Grano nero	30		
0810030	Semi di sedano (Levistico)	30		
0810040	Semi di coriandolo	30		
0810050	Semi di cumino	30		
0810060	Semi di aneto	30		
0810070	Semi di finocchio	30		
0810080	Semi di fieno greco	30		
0810090	Noci moscate	0,05 (*)		
0810990	Altri	30		
0820000	ii) Frutta e bacche		0,05 (*)	0,1 (*)
0820010	Pimenti	0,05 (*)		
0820020	Pepe di Sichuan	0,05 (*)		
0820030	Carvi	30		
0820040	Cardamomo	0,05 (*)		
0820050	Bacche di ginepro	0,05 (*)		
0820060	Pepe nero, bianco e verde (Pepe lungo, pepe rosa)	0,05 (*)		
0820070	Baccelli di vaniglia	0,05 (*)		
0820080	Tamarindo	0,05 (*)		
0820990	Altri	0,05 (*)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0830000	iii) Corteccia	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0830010	Cannella (Cassia)			
0830990	Altri			
0840000	iv) Radici o rizomi			
0840010	Liquirizia	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840020	Zenzero	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840030	Curcuma	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840040	Barbaforte o cren	(+)	(+)	(+)
0840990	Altri	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850000	v) Germogli	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850010	Chiodi di garofano			
0850020	Capperi			
0850990	Altri			
0860000	vi) Stigma del fiore	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0860010	Zafferano			
0860990	Altri			
0870000	vii) Arillo	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0870010	Macis			
0870990	Altri			
0900000	9. PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 (*)		
0900010	Barbabietola da zucchero		0,1	0,2
0900020	Canna da zucchero		0,02 (*)	0,02 (*)
0900030	Radici di cicoria		0,02 (*)	0,02 (*)
0900990	Altri		0,02 (*)	0,02 (*)
1000000	10. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI			
1010000	i) Tessuto	0,01 (*)		0,05 (*)
1011000	a) <i>Suini</i>			
1011010	Muscolo		2	
1011020	Grasso		2	
1011030	Fegato		0,05	
1011040	Rene		0,05	
1011050	Frattaglie commestibili		0,05	
1011990	Altri		0,05	
1012000	b) <i>Bovini</i>			
1012010	Muscolo		2	
1012020	Grasso		2	
1012030	Fegato		0,05	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1012040	Rene		0,05	
1012050	Frattaglie commestibili		0,05	
1012990	Altri		0,05	
1013000	c) <i>Ovini</i>			
1013010	Muscolo		2	
1013020	Grasso		2	
1013030	Fegato		0,05	
1013040	Rene		0,05	
1013050	Frattaglie commestibili		0,05	
1013990	Altri		0,05	
1014000	d) <i>Caprini</i>			
1014010	Muscolo		2	
1014020	Grasso		2	
1014030	Fegato		0,05	
1014040	Rene		0,05	
1014050	Frattaglie commestibili		0,05	
1014990	Altri		0,05	
1015000	e) <i>Cavalli, asini, muli e bardotti</i>			
1015010	Muscolo		2	
1015020	Grasso		2	
1015030	Fegato		0,05	
1015040	Rene		0,05	
1015050	Frattaglie commestibili		0,05	
1015990	Altri		0,05	
1016000	f) <i>Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni</i>		0,01 (*) (+)	
1016010	Muscolo			
1016020	Grasso			
1016030	Fegato			
1016040	Rene			
1016050	Frattaglie commestibili			
1016990	Altri			
1017000	g) <i>Altri animali d'allevamento (Conigli, canguri, cervi)</i>			
1017010	Muscolo		2	
1017020	Grasso		2	
1017030	Fegato		0,05	
1017040	Rene		0,05	
1017050	Frattaglie commestibili		0,05	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1017990	Altri		0,05	
1020000	ii) Latte	0,01 (*)	0,1	0,01 (*)
1020010	Bovini			
1020020	Ovini			
1020030	Caprini			
1020040	Equini			
1020990	Altri			
1030000	iii) Uova di volatili	0,01 (*)	0,02 (+)	0,05 (*)
1030010	Galli e galline			
1030020	Anatre			
1030030	Oche			
1030040	Quaglie			
1030990	Altri			
1040000	iv) Miele (Pappa reale, polline, miele in favo)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	v) Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1060000	vi) Gasteropodi	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1070000	vii) Altri prodotti a base di animali terrestri (Selvaggina)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)

(*) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**) Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.

(F) = Liposolubile

Dimetomorf (somma degli isomeri)

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 13 luglio 2015, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0153010 **More di rovo**

0153030 **Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (*Rubus arcticus*), ibrido di lampone artico (*Rubus arcticus* x *Rubus idaeus*))**

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (*Armonacia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (*Armonacia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 **Barbaforte o cren**

Indoxacarb (somma di indoxacarb e del suo enantiomero R) (F)

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative all'idrolisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 13 luglio 2015, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0130010 **Mele (Mela selvatica)**

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 13 luglio 2015, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0241010 **Broccoli calabresi (Broccoli calabresi, cime di rapa, broccolo cinese)**

0241020 **Cavolfiori**

0251060 **Rucola (Rucola selvatica (*Diplotaxis* spp.))**

0251080 **Foglie e germogli di *Brassica* spp., comprese le cime di rapa (Mizuna, foglie di pisello e ravanella e altre colture di baby leaf, comprese quelle del genere brassica (compresi prodotti baby leaf raccolti fino allo stadio fogliare 8), foglie di cavolo rapa)**

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 13 luglio 2015, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1016000 f) Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni

1016010 Muscolo

1016020 Grasso

1016030 Fegato

1016040 Rene

1016050 Frattaglie commestibili

1016990 Altri

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 13 luglio 2015, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1030000 iii) Uova di volatili

1030010 Galli e galline

1030020 Anatre

1030030 Oche

1030040 Quaglie

1030990 Altri

Piraclostrobin (F)

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 13 luglio 2015, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0151010 Uve da tavola

0270030 Sedani

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 13 luglio 2015, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0620000 ii) Chicchi di caffè

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte o cren»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 52/2014 DELLA COMMISSIONE**del 20 gennaio 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	78,9
	IL	134,3
	MA	61,3
	TN	103,3
	TR	96,7
	ZZ	94,9
0707 00 05	MA	124,7
	TR	160,3
	ZZ	142,5
0709 91 00	EG	82,2
	ZZ	82,2
0709 93 10	MA	67,0
	TR	146,5
	ZZ	106,8
0805 10 20	EG	50,0
	MA	61,8
	TR	61,9
	ZA	52,3
	ZZ	56,5
0805 20 10	IL	168,4
	MA	73,6
	ZZ	121,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	63,3
	IL	175,0
	JM	62,4
	KR	142,4
	MA	83,3
	TR	76,6
	ZZ	100,5
0805 50 10	EG	67,3
	TR	78,1
	ZZ	72,7
0808 10 80	CN	78,8
	MK	30,8
	US	134,5
	ZZ	81,4
0808 30 90	CN	65,3
	TR	144,6
	US	141,4
	ZZ	117,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE 2014/22/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 2014

recante modifica della decisione 2013/353/PESC che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,

vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/518/PESC ⁽¹⁾, che nomina il sig. Philippe LEFORT rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia.
- (2) Il 2 luglio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/353/PESC ⁽²⁾ che proroga il mandato dell'RSUE fino al 30 giugno 2014 e che stabilisce un importo di riferimento finanziario fino al 31 dicembre 2013.
- (3) È opportuno stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 5 della decisione 2013/353/PESC è così modificato:

a) al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 è pari a 1 040 000 EUR.»;

b) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Le spese finanziate tramite l'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, sono ammissibili a decorrere dal 1° luglio 2013.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON

⁽¹⁾ Decisione 2011/518/PESC del Consiglio, del 25 agosto 2011, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia (GU L 221 del 27.8.2011, pag. 5).

⁽²⁾ Decisione 2013/353/PESC del Consiglio, del 2 luglio 2013, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia (GU L 185 del 4.7.2013, pag. 9).

DECISIONE 2014/23/PESC DEL CONSIGLIO**del 20 gennaio 2014****che abroga la decisione 2013/350/PESC che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/33/PESC ⁽¹⁾ che nomina Andreas REINICKE quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente.
- (2) Il 2 luglio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/350/PESC ⁽²⁾ che proroga il mandato dell'RSUE fino al 30 giugno 2014 e che stabilisce un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
- (3) Il 27 novembre 2013 il comitato politico e di sicurezza ha preso atto della soluzione proposta dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, restando inteso che i compiti dell'RSUE verranno assunti, per il momento, dal servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). Saranno inoltre garantite relazioni periodiche agli Stati membri nonché contatti ad alto livello.
- (4) La decisione 2013/350/PESC dovrebbe pertanto essere abrogata con effetto dal 1° gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Abrogazione**

La decisione 2013/350/PESC è abrogata.

*Articolo 2***Riesame**

La futura rappresentanza dell'Unione relativamente al processo di pace in Medio Oriente sarà oggetto di riesame prima di maggio 2014.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2014

*Per il Consiglio**Il presidente*

C. ASHTON

⁽¹⁾ Decisione 2012/33/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente (GU L 19 del 24.1.2012, pag. 17).

⁽²⁾ Decisione 2013/350/PESC del Consiglio, del 2 luglio 2013, che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente (GU L 185 del 4.7.2013, pag. 3).

DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/24/PESC DEL CONSIGLIO**del 20 gennaio 2014****che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

Articolo 1

L'allegato della decisione 2012/642/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 1 e 3,*Articolo 2*

considerando quanto segue:

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(1) Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2014

(2) Il Consiglio ritiene che i motivi dell'inserimento nell'elenco di una delle persone indicate nell'allegato della decisione 2012/642/PESC debbano essere modificati.

Per il Consiglio

(3) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2012/642/PESC,

Il presidente

C. ASHTON

⁽¹⁾ Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).

ALLEGATO

All'allegato della decisione 2012/642/PESC, la voce n. 210 è sostituita dalla seguente:

	Nome Traslitterazione della grafia bielorusa Traslitterazione della grafia russa	Nome (grafia bielorusa)	Nome (grafia russa)	Informazioni identificative	Motivi dell'inserimento nell'elenco
210	Ternavsky, Anatoly Andreevich (Ternavski, Anatoli Andrievich Ternavskiy, Anatoly Andreyevich)	ТЕРНАВСКИЙ, Анатолій Андрэвіч	ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий, Андреевич	Data di nascita: 1950 Luogo di nascita: Donetsk, Ucraina.	<p>Persona vicina ai membri della famiglia del presidente Lukashenko. La sua società Uninvest-M è un partner del club sportivo del presidente, e fino al maggio 2011 aveva nel suo organico la nuora del presidente.</p> <p>Sostiene il regime, in particolare finanziariamente mediante versamenti di Uninvest-M al ministero degli interni bielorusso, alla Società radiotelevisiva bielorusa (di Stato), e al sindacato della Camera dei rappresentanti dell'Assemblea nazionale.</p> <p>Trae vantaggio dal regime mediante attività economiche su larga scala in Bielorussia. Una controllata di Uninvest-M, FLCC, è il principale operatore nel settore del petrolio e degli idrocarburi.</p> <p>Uninvest-M è anche una delle maggiori società immobiliari in Bielorussia. Attività economiche di queste dimensioni non sarebbero possibili senza l'approvazione del regime di Lukashenko.</p> <p>Sponsorizza vari club sportivi tramite Uninvest-M, il che contribuisce alle buone relazioni con il presidente Lukashenko.</p>

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2014

relativa alla comunicazione, da parte della Repubblica slovacca, di un piano nazionale transitorio di cui all'articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali

[notificata con il numero C(2014) 59]

(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)

(2014/25/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

dati, in particolare a chiarire le incongruenze tra il piano nazionale transitorio e l'inventario delle emissioni di cui alla direttiva 2001/80/CE.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

(4) Con lettera del 27 giugno 2013 ⁽⁵⁾ la Repubblica slovacca ha trasmesso ulteriori informazioni.

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 5, secondo comma,

(5) In seguito alla valutazione delle informazioni supplementari, con lettera del 23 luglio 2013 ⁽⁶⁾ la Commissione ha chiesto alle autorità slovacche di confermare che nel piano nazionale transitorio non figurasse nessun impianto che ha beneficiato di un'esenzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/80/CE. La Commissione ha chiesto inoltre alle autorità slovacche di verificare una serie di valori limite di emissione utilizzati per i calcoli e di fornire le prove del fatto che i criteri che giustificano la loro applicazione fossero soddisfatti.

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 32, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2010/75/UE, l'8 gennaio 2013 la Repubblica slovacca ha presentato alla Commissione il proprio piano nazionale transitorio ⁽²⁾.

(6) Con lettera del 16 agosto 2013 ⁽⁷⁾ la Repubblica slovacca ha informato la Commissione della rimozione di due impianti dal piano nazionale transitorio. Per quanto concerne l'impianto «U.S. Steel Košice, s.r.o., boilers K1-K5» la Repubblica slovacca ha precisato che una parte dello stesso era stata soggetta a un'esenzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/80/CE per diversi anni, ma che tale parte era stata ricostruita nel 2010. La Repubblica slovacca ha sostenuto che questo impianto potesse dunque essere incluso nel piano nazionale transitorio. La Repubblica slovacca ha anche fornito una serie di valori limite di emissione corretti, ma per due impianti non ha fornito alcuna giustificazione per l'utilizzo di determinati valori limite di emissione.

(2) Nel corso della valutazione della completezza del piano nazionale transitorio la Commissione ha rilevato alcune incongruenze fra gli impianti elencati nel piano nazionale transitorio per il 2009 e quelli indicati dalla Repubblica slovacca nell'inventario delle emissioni di cui alla direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

(3) Con lettera del 12 giugno 2013 ⁽⁴⁾ la Commissione ha chiesto alle autorità slovacche di confermare che le norme di aggregazione di cui all'articolo 29 della direttiva 2010/75/UE e la corretta applicazione della definizione di «ore operative» stabilita all'articolo 3, punto 27, della medesima direttiva siano state applicate correttamente. La Commissione ha invitato le autorità a fornire ulteriori

(7) Con lettera del 27 settembre 2013 ⁽⁸⁾ la Commissione ha informato la Repubblica slovacca del fatto che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2010/75/UE e sulla scorta delle informazioni fornite, l'impianto «U.S. Steel Košice, s.r.o., boilers K1-K5», di cui una parte aveva beneficiato di un'esenzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/80/CE, non poteva essere incluso nel piano nazionale transitorio. La Commissione ha inoltre invitato le autorità slovacche a fornire informazioni supplementari in merito al tenore di ceneri del combustibile liquido con cui sono alimentati i due impianti per cui era stato applicato un valore limite di emissioni per polveri di 100 mg/Nm³.

⁽¹⁾ GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

⁽²⁾ Il 9 gennaio 2013 la Commissione ha ricevuto per e-mail e protocollato con il numero Ares(2013) 25811 la notifica della Repubblica slovacca. Con lettera del 9 gennaio 2013 (protocollata con il numero Ares(2013) 40113) la Commissione ha ricevuto una comunicazione con cui le autorità slovacche la informavano che a causa di problemi del sistema IT a fine 2012 non sarebbe stato possibile inoltrare la versione elettronica del piano nazionale transitorio prima del 1° gennaio 2013. Il piano è stato ritrasmesso non appena ripristinata l'operatività del sistema.

⁽³⁾ Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11. 2001, pag. 1).

⁽⁴⁾ Ares(2013) 1636798.

⁽⁵⁾ Ares(2013) 2533608.

⁽⁶⁾ Ares(2013) 2741492.

⁽⁷⁾ Ares(2013) 3001466.

⁽⁸⁾ Ares(2013) 3122053.

- (8) Con lettera del 30 settembre 2013 ⁽¹⁾ la Repubblica slovacca ha informato la Commissione del fatto che il valore limite di emissioni per polveri applicato ai due impianti in oggetto era stato ridotto a 50 mg/Nm³. La Repubblica slovacca ha fornito informazioni supplementari per suffragare la posizione secondo cui l'impianto «U.S. Steel Košice, s.r.o., boilers K1-K5» non rientrava nel campo di applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2010/75/UE e poteva essere incluso nel piano nazionale transitorio.
- (9) In seguito a un incontro tra le autorità slovacche e i rappresentanti della Commissione tenutosi l'11 ottobre 2013, la Repubblica slovacca, con lettera del 17 ottobre 2013 ⁽²⁾, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'impianto «U.S. Steel Košice, s.r.o., boilers K1-K5», specificando che l'esenzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/80/CE era stata applicata solo a una caldaia, e fornendo una documentazione tecnica dettagliata di tutte le modifiche apportate a tale caldaia nel quadro della ricostruzione nel 2010. Da questa descrizione è emerso chiaramente che nel 2010 nell'impianto «U.S. Steel Košice, s.r.o., boilers K1-K5» era stata costruita una caldaia completamente nuova in seguito allo smantellamento totale e alla sostituzione della caldaia per cui si era beneficiato dell'esenzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/80/CE. Pertanto l'impianto interessato non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2010/75/UE e può essere incluso nel piano nazionale transitorio, in conformità della decisione di esecuzione 2012/115/UE della Commissione ⁽³⁾.
- (10) La Commissione ha valutato il piano nazionale transitorio in conformità all'articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e della decisione di esecuzione 2012/115/UE.
- (11) In particolare, la Commissione ha esaminato la coerenza e la correttezza dei dati, le ipotesi e i calcoli utilizzati per determinare il contributo di ciascun impianto di combustione contemplato dal piano nazionale transitorio ai massimali di emissione in esso stabiliti. La Commissione ha inoltre verificato se il piano prevede obiettivi comprensivi delle relative tappe da raggiungere, delle misure da adottare e della tempistica da rispettare per il loro conseguimento nonché la presenza di un meccanismo di controllo per le future valutazioni di conformità.
- (12) In seguito alle informazioni supplementari comunicate, la Commissione ha rilevato che i massimali di emissione per gli anni 2016 e 2019 erano stati calcolati utilizzando dati e formule appropriati e che i calcoli erano corretti. La Repubblica slovacca ha fornito sufficienti informazioni sulle misure che verranno attuate per i massimali di emissione, il monitoraggio e le comunicazioni alla Commissione in merito all'attuazione del piano nazionale transitorio.
- (13) La Commissione ritiene che le autorità slovacche abbiano tenuto in considerazione le disposizioni di cui all'articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4 della direttiva 2010/75/UE e di cui alla decisione di esecuzione 2012/115/UE.
- (14) Occorre applicare il piano nazionale transitorio senza pregiudicare il diritto applicabile a livello nazionale e dell'Unione. In particolare, al momento di stabilire le condizioni contenute nelle singole autorizzazioni per gli impianti di combustione contemplati dal piano nazionale transitorio, è opportuno che la Repubblica slovacca garantisca la conformità ai requisiti di cui, tra l'altro, alla direttiva 2010/75/UE, alla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, e alla direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (15) A norma dell'articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE la Repubblica slovacca è tenuta a informare la Commissione in merito a ogni successiva modifica del piano. Occorre che la Commissione valuti se tali modifiche sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4 della direttiva 2010/75/UE e di cui alla decisione di esecuzione 2012/115/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Sulla base dell'articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4 della direttiva 2010/75/UE e di cui alla decisione di esecuzione 2012/115/UE, non vengono sollevate obiezioni rispetto al piano nazionale transitorio comunicato dalla Repubblica slovacca alla Commissione l'8 gennaio 2013 a norma delle disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE e modificato conformemente alle informazioni complementari inviate in data 27 giugno 2013, 16 agosto 2013, 30 settembre 2013 e 17 ottobre 2013 ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ Ares(2013) 3198587.

⁽²⁾ Ares(2013) 3322372.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2012/115/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, recante norme concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 52 del 24.2.2012, pag. 12).

⁽⁴⁾ Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).

⁽⁶⁾ La versione definitiva del piano nazionale transitorio è stata protocollata dalla Commissione il 7 ottobre 2013 con il numero Ares(2013) 3198587.

2. L'elenco degli impianti che figurano nel piano nazionale transitorio, gli inquinanti per i quali tali impianti sono coperti e i relativi massimali di emissione sono stabiliti nell'allegato.

3. L'attuazione del piano nazionale transitorio da parte delle autorità slovacche non esenta la Repubblica slovacca dal rispetto delle disposizioni della direttiva 2010/75/UE per quanto concerne le emissioni dai singoli impianti di combustione contemplati dal piano nonché delle altre disposizioni in materia previste dalla normativa ambientale dell'Unione europea.

Articolo 2

Per ogni successiva modifica del piano nazionale transitorio comunicata in futuro dalla Repubblica slovacca la Commissione

valuta la conformità con le disposizioni di cui all'articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e di cui alla decisione di esecuzione 2012/115/UE.

Articolo 3

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2014

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione

ALLEGATO

Elenco degli impianti che figurano nel piano nazionale transitorio

Numero	Denominazione dell'impianto nel piano nazionale transitorio	Potenza termica nominale totale al 31.12.2010 (MW)	Inquinanti contemplati dal piano nazionale transitorio		
			SO ₂	NO _x	Polveri
1	Bratislavská teplárenská, a.s. Tepláreň Juh	254	√	√	√
2	Bratislavská teplárenská, a.s., Tepláreň Západ	255	√	√	√
3	Continental Matador Rubber, s.r.o.	128	—	√	—
4	Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.	111,41	—	√	—
5	U. S. Steel Košice, s.r.o., boilers K1-K5	917,3	√	√	√
6	U.S.Steel Košice, s.r.o., boiler K6	163,6	√	√	√
7	Zvolenská teplárenská, a.s. Tepláreň B	199	√	√	√

Massimali di emissione (in tonnellate)

	2016	2017	2018	2019	1.1-30.6.2020
SO ₂	7 429	5 722	4 016	2 309	1 155
NO _x	4 469	3 758	3 047	2 335	1 168
Polveri	430	343	257	170	85

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2014

relativa alla comunicazione, da parte della Repubblica slovena, di un piano nazionale transitorio di cui all'articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali

[notificata con il numero C(2014) 60]

(Il testo in lingua slovena è il solo facente fede)

(2014/26/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

(3) Pertanto, con lettera dell'8 luglio 2013 ⁽³⁾ la Commissione ha chiesto alle autorità slovene di fornire i dati e le informazioni mancanti e di provvedere ai necessari ricalcoli.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

(4) Con lettera dal 26 luglio 2013 ⁽⁴⁾ la Repubblica slovena ha inoltrato ulteriori informazioni alla Commissione.

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 5, secondo comma,

(5) In seguito a un'ulteriore valutazione del piano nazionale transitorio e delle informazioni supplementari trasmesse, il 30 settembre 2013 ⁽⁵⁾ la Commissione ha inviato una seconda lettera con cui ha chiesto alle autorità slovene di correggere il valore limite di emissione applicato a uno degli impianti, di fornire ulteriori informazioni in merito al fattore di conversione utilizzato ai fini del calcolo del volume degli scarichi gassosi e di precisare quale metodo sarà applicato ai fini del calcolo del contributo ai massimali di SO₂ di uno degli impianti alimentato con combustibile solido indigeno.

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 32, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2010/75/UE, il 14 dicembre 2012 la Repubblica slovena ha presentato alla Commissione il proprio piano nazionale transitorio ⁽²⁾.

(6) Con lettera del 7 ottobre 2013 ⁽⁶⁾ la Repubblica slovena ha inoltrato le informazioni supplementari richieste relative alla correzione del valore limite di emissione di un impianto e dei fattori di conversione per la biomassa di un altro impianto, confermando inoltre l'applicazione del metodo del grado minimo di desolfurazione ai fini del calcolo del contributo al massimale di SO₂ di un impianto, in conformità con la decisione di esecuzione 2012/115/UE della Commissione ⁽⁷⁾.

(2) Nel corso della valutazione della completezza del piano nazionale transitorio la Commissione ha riscontrato che il metodo di calcolo del contributo ai massimali di emissione del piano nazionale transitorio per impianti di combustione che comprendono diversi tipi di unità e/o impianti multicombustibile non era stato applicato correttamente e che per un impianto erano stati usati due diversi metodi per stabilire il contributo ai massimali di SO₂. La Commissione ha inoltre riscontrato che determinati fattori di conversione per il calcolo della portata media annua degli scarichi gassosi erano troppo elevati e che il piano nazionale transitorio non forniva misure specifiche per garantire che i valori limite di emissione applicabili fossero rispettati a partire dal 1° luglio 2020.

(7) La Commissione ha pertanto valutato il piano nazionale transitorio in conformità dell'articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e della decisione di esecuzione 2012/115/UE.

⁽³⁾ Ares(2013) 2585617.

⁽⁴⁾ Ares(2013) 2843478.

⁽⁵⁾ Ares(2013) 3134404.

⁽⁶⁾ Ares(2013) 3206629.

⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione 2012/115/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, recante norme concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 52 del 24.2.2012, pag. 12).

⁽¹⁾ GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

⁽²⁾ La notifica della Repubblica slovena è stata inviata con lettera del 14 dicembre 2012 ed è stata protocollata con il numero Ares(2012) 1498533.

- (8) In particolare, la Commissione ha esaminato la coerenza e la correttezza dei dati, le ipotesi e i calcoli utilizzati per determinare il contributo di ciascun impianto di combustione contemplato dal piano nazionale transitorio ai massimali di emissione in esso stabiliti. La Commissione ha inoltre verificato se il piano prevede obiettivi comprensivi delle relative tappe da raggiungere, delle misure da adottare e della tempistica da rispettare per il loro conseguimento nonché la presenza di un meccanismo di controllo per le future valutazioni di conformità.
- (9) Sulla scorta delle informazioni supplementari comunicate, la Commissione ha rilevato che i massimali di emissione per gli anni 2016 e 2019 erano stati calcolati utilizzando dati e formule appropriati e che i calcoli erano corretti. La Repubblica slovena ha fornito sufficienti informazioni sulle misure che verranno attuate per i massimali di emissione, il monitoraggio e le comunicazioni alla Commissione in merito all'attuazione del piano nazionale transitorio.
- (10) La Commissione ritiene che le autorità slovene abbiano tenuto in considerazione le disposizioni di cui all'articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e di cui alla decisione di esecuzione 2012/115/UE.
- (11) La Commissione ritiene opportuno applicare il piano nazionale transitorio senza pregiudicare il diritto applicabile a livello nazionale e dell'Unione. In particolare, al momento di stabilire le condizioni contenute nelle singole autorizzazioni per gli impianti di combustione contemplati dal piano nazionale transitorio, è opportuno che la Repubblica slovena garantisca la conformità ai requisiti di cui, tra l'altro, alla direttiva 2010/75/UE, alla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e alla direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (12) A norma dell'articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE la Repubblica slovena è tenuta a informare la Commissione in merito a ogni successiva modifica del piano nazionale transitorio. Occorre che la Commissione valuti se tali modifiche sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e di cui alla decisione di esecuzione 2012/115/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Sulla base dell'articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e della decisione di esecuzione 2012/115/UE, non vengono sollevate obiezioni rispetto al piano nazionale transitorio comunicato dalla Repubblica slovena alla Commissione il 14 dicembre 2012 a norma delle disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE e modificato conformemente alle informazioni complementari inviate in data 26 luglio 2013 e 7 ottobre 2013 ⁽³⁾.
2. L'elenco degli impianti che figurano nel piano nazionale transitorio, gli inquinanti per i quali tali impianti sono coperti e i relativi massimali di emissione sono stabiliti nell'allegato.
3. L'attuazione del piano nazionale transitorio da parte delle autorità slovene non esenta la Repubblica slovena dal rispetto delle disposizioni della direttiva 2010/75/UE per quanto concerne le emissioni dai singoli impianti di combustione contemplati dal piano nonché delle altre disposizioni in materia previste dalla normativa ambientale dell'Unione europea.

Articolo 2

Per ogni successiva modifica del piano nazionale transitorio comunicata in futuro dalla Repubblica slovena la Commissione valuta la conformità con le disposizioni di cui all'articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e di cui alla decisione di esecuzione 2012/115/UE.

Articolo 3

La Repubblica slovena è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2014

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).

⁽³⁾ Il 5 novembre 2013 la Commissione ha protocollato la versione consolidata del piano nazionale transitorio con il numero Ares(2013) 3409853.

ALLEGATO

Elenco degli impianti che figurano nel piano nazionale transitorio

Numero	Denominazione dell'impianto nel piano nazionale transitorio	Potenza termica nominale totale al 31.12.2010 (MW)	Inquinanti contemplati dal piano nazionale transitorio		
			SO ₂	NO _x	Polveri
1	TE-TOL D Ljubljana	481	√	√	√
2	TET F Trbovlje	350	√	√	√
3	VIPAP R Krško	56	√	√	√
4	VIPAP S Krško	60,7	√	√	√

Massimali di emissione (in tonnellate)

Inquinante	2016	2017	2018	2019	1.1. – 30.6.2020
SO ₂	5 872	4 608	3 344	2 079	1 040
NO _x	3 901	3 057	2 214	1 371	686
Polveri	647	477	307	136	68

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2014

relativa ad un contributo finanziario dell'Unione per il 2014 a favore dei laboratori di riferimento dell'Unione europea

[notificata con il numero C(2014) 104]

(I testi in lingua danese, francese, inglese, italiana, neerlandese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2014/27/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

bilancio presentati nel 2013 dai laboratori di riferimento dell'UE per l'anno 2014.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ (nel seguito «il regolamento finanziario») e dell'articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione ⁽⁴⁾ (nel seguito «le modalità di applicazione»), l'impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione europea è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell'azione comportante la spesa a carico del bilancio ed è adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(2) I servizi della Commissione hanno valutato e approvato i programmi di lavoro e le corrispondenti previsioni di

(3) Di conseguenza, è opportuno concedere un contributo finanziario dell'Unione ai laboratori di riferimento dell'UE designati allo scopo di cofinanziare le loro attività connesse all'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004. Il contributo finanziario dell'Unione va fissato al 100 % delle spese ammissibili nei limiti dell'importo del contributo finanziario UE concesso nell'ambito della presente decisione.

(4) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 135/2013 della Commissione ⁽⁵⁾ fissa le regole di ammissibilità per i seminari organizzati dai laboratori di riferimento dell'UE. Esso limita anche il contributo finanziario a un massimo di 32 partecipanti, 3 oratori invitati e 10 rappresentanti di paesi terzi invitati ai seminari. Al fine di garantire un risultato ottimale dei seminari, a tale limite vanno previste deroghe per alcuni laboratori di riferimento dell'UE che hanno bisogno di un sostegno per consentire l'intervento di più di 32 partecipanti. In particolare, possono essere ottenute deroghe se un laboratorio di riferimento dell'UE assume la guida e la responsabilità dell'organizzazione di un seminario con un altro laboratorio di riferimento dell'UE.

(5) Per i sei laboratori di riferimento dell'UE designati nell'ambito del Centro comune di ricerca, i rapporti sono disciplinati da un accordo amministrativo annuale, accompagnato da un programma di lavoro e dal relativo bilancio, dato che il Centro comune di ricerca e la direzione generale per la Salute e i consumatori sono entrambi servizi della Commissione.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 135/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011, nell'ambito della decisione 2009/470/CE riguardante il contributo finanziario dell'Unione ai laboratori di riferimento dell'UE per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali (GU L 46 del 19.2.2013, pag. 8).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Unione concede al Laboratoire de sécurité des aliments (LSA) dell'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), di Maisons-Alfort, Francia, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

- a) per l'analisi e il controllo del latte e dei prodotti a base di latte, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 360 000 EUR;
- b) per l'analisi e il controllo della *Listeria monocytogenes*, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 413 000 EUR;
- c) per l'analisi e il controllo degli stafilococchi coagulasi-positivi, compreso lo *Staphylococcus aureus*, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 359 000 EUR.

Articolo 2

L'Unione concede al Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), di Bilthoven, Paesi Bassi, un contributo finanziario per l'analisi e il controllo delle zoonosi (salmonella).

Per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 497 000 EUR.

Articolo 3

L'Unione concede al Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Ministerio de Sanidad y Política Social), di Vigo, Spagna, un contributo finanziario per il controllo delle biotossine marine.

Per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 330 000 EUR.

Articolo 4

L'Unione concede al laboratorio del Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), di Weymouth, Regno Unito, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

- a) per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 344 000 EUR;

- b) per le malattie dei crostacei, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 160 000 EUR.

Articolo 5

L'Unione concede all'Istituto Superiore di Sanità (ISS), di Roma, Italia, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

- a) per l'analisi e il controllo dell'*Escherichia Coli*, compreso l'*E. Coli* verocitotossico (VTEC), il contributo finanziario è fissato a un massimo di 344 000 EUR;
- b) per l'analisi e il controllo dei parassiti (in particolare *Trichinella*, *Echinococcus* e *Anisakis*), il contributo finanziario è fissato a un massimo di 377 000 EUR;
- c) per i residui di alcune sostanze di cui all'allegato VII, sezione I, punto 12, lettera d), del regolamento (CE) n. 882/2004, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 330 000 EUR.

Articolo 6

L'Unione concede allo Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), di Uppsala, Svezia, un contributo finanziario per il controllo del *Campylobacter*.

Per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 423 000 EUR.

Articolo 7

L'Unione concede al Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), di Copenhagen, Danimarca, un contributo finanziario per il controllo della resistenza antimicrobica.

Per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 517 000 EUR.

Articolo 8

L'Unione concede all'Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (ex-VLA), di Addlestone, Regno Unito, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

- a) per il controllo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 317 000 EUR;

b) in deroga all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011 della Commissione ⁽¹⁾, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 135/2013 e, per quanto concerne il seminario connesso alla suddetta attività, il laboratorio di riferimento dell'Unione europea può chiedere un contributo finanziario per l'intervento di più di 32 partecipanti;

c) per la malattia di Newcastle, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 113 000 EUR;

d) per l'influenza aviaria, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 403 000 EUR.

Articolo 9

L'Unione concede al Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), di Gembloux, Belgio, un contributo finanziario per l'analisi e il controllo delle proteine animali nei mangimi.

Per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 599 000 EUR.

Articolo 10

L'Unione concede al Laboratoire de Fougères dell'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), di Fougères, Francia, un contributo finanziario per quanto riguarda i residui di alcune sostanze di cui all'allegato VII, sezione I, punto 12, lettera b), del regolamento (CE) n. 882/2004.

Per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 512 000 EUR.

Articolo 11

L'Unione concede al Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), di Berlino, Germania, un contributo finanziario per quanto riguarda i residui di alcune sostanze di cui all'allegato VII, sezione I, punto 12, lettera c), del regolamento (CE) n. 882/2004.

Per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 512 000 EUR.

Articolo 12

L'Unione concede al RIKILT — Istituto per la sicurezza alimentare, dell'Università e del centro di ricerca di Wageningen, Paesi

Bassi, un contributo finanziario per quanto riguarda i residui di alcune sostanze di cui all'allegato VII, sezione I, punto 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 882/2004.

Per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 512 000 EUR.

Articolo 13

L'Unione concede al Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), di Friburgo, Germania, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

a) per l'analisi e il controllo dei residui di pesticidi nei prodotti alimentari di origine animale e nei prodotti ad alto contenuto di grasso, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 244 000 EUR;

b) per l'analisi e il controllo delle diossine e dei PCB nei mangimi e negli alimenti, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 510 000 EUR.

Articolo 14

L'Unione concede al Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), di Søborg, Danimarca, un contributo finanziario per l'analisi e il controllo dei residui di pesticidi nei cereali e nei mangimi.

Per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 257 000 EUR.

Articolo 15

L'Unione concede al Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), di Almería, Spagna, un contributo finanziario per l'analisi e il controllo dei residui di pesticidi nei prodotti ortofrutticoli, compresi i prodotti ad alto contenuto di acqua e acido.

Per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 440 000 EUR.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011 della Commissione, del 12 settembre 2011, nell'ambito della decisione 2009/470/CE riguardante il contributo finanziario dell'Unione ai laboratori di riferimento della UE per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali (GU L 241 del 17.9.2011, pag. 2).

Articolo 16

L'Unione concede al Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), di Stoccarda, Germania, un contributo finanziario per l'analisi e il controllo dei residui di pesticidi con metodiche monoresiduo.

Per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 428 000 EUR.

Articolo 17

L'Unione concede al Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, di Algete (Madrid), Spagna, un contributo finanziario per quanto riguarda la peste equina.

Per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 110 000 EUR.

Articolo 18

L'Unione concede al Pirbright Institute (ex AFRC Institute for Animal Health), di Pirbright, Regno Unito, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

- a) per la malattia vescicolare dei suini, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 61 000 EUR;
- b) per la febbre catarrale degli ovini, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 266 000 EUR;
- c) per l'afta epizootica, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 396 000 EUR.

Articolo 19

L'Unione concede al Danmarks Tekniske Universitet, Istituto Veterinario Nazionale, Dipartimento delle specie avicole domestiche, delle specie ittiche e degli animali da pelliccia, di Aarhus, Danimarca, un contributo finanziario per quanto riguarda le malattie dei pesci.

Per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 350 000 EUR.

Articolo 20

L'Unione concede all'IFREMER, di La Tremblade, Francia, un contributo finanziario per quanto riguarda le malattie dei molluschi bivalvi.

Per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 200 000 EUR.

Articolo 21

L'Unione concede all'Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, di Hannover, Germania, un contributo finanziario per quanto riguarda la peste suina classica.

Per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 388 000 EUR.

Articolo 22

L'Unione concede al Centro de Investigación en Sanidad Animal, di Valdeolmos, Spagna, un contributo finanziario per quanto riguarda la peste suina africana.

Per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 317 000 EUR.

Articolo 23

L'Unione concede all'INTERBULL Centre, Department of Animal Breeding and Genetics — SLU, Swedish University of Agricultural Sciences, di Uppsala, Svezia, un contributo finanziario per la collaborazione all'armonizzazione dei metodi di controllo e delle valutazioni dei risultati per i bovini riproduttori di razza pura.

Per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 150 000 EUR.

Articolo 24

L'Unione concede all'ANSES, Laboratoire de santé animale, di Maisons-Alfort, Francia, un contributo finanziario per quanto riguarda la brucellosi.

Per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 299 000 EUR.

Articolo 25

L'Unione concede all'ANSES, Laboratoire de santé animale, di Maisons-Alfort/Laboratoire de pathologie équine, di Dozulé, Maisons-Alfort, Francia, un contributo finanziario per quanto riguarda le malattie degli equini ad eccezione della peste equina.

Per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 559 000 EUR.

Articolo 26

L'Unione concede all'ANSES, Laboratoire de la rage et de la faune sauvage, di Malzéville, Francia, un contributo finanziario per quanto riguarda la rabbia.

Per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 282 000 EUR.

Articolo 27

L'Unione concede al Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET), Universidad Complutense de Madrid, di Madrid, Spagna, un contributo finanziario per quanto riguarda la tubercolosi.

Per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 260 000 EUR.

Articolo 28

L'Unione concede all'ANSES, Laboratoire de Sophia-Antipolis, di Sophia-Antipolis, Francia, un contributo finanziario per quanto riguarda la salute delle api.

Per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 422 000 EUR.

Articolo 29

L'Unione concede al Centro comune di ricerca della Commissione europea, di Geel, Belgio, un contributo finanziario per le seguenti attività relative al periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

- a) per le attività connesse ai metalli pesanti negli alimenti e nei mangimi, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 239 000 EUR;
- b) per le attività connesse alle micotossine, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 271 000 EUR;
- c) per le attività connesse agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), il contributo finanziario è fissato a un massimo di 269 000 EUR;
- d) per le attività connesse agli additivi destinati all'alimentazione animale, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 71 000 EUR.

Articolo 30

L'Unione concede al Centro comune di ricerca della Commissione europea, di Ispra, Italia, un contributo finanziario per le

seguenti attività relative al periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

- a) per le attività connesse ai materiali e agli oggetti a contatto con gli alimenti, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 380 000 EUR;
- b) per le attività legate agli OGM, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 410 000 EUR.

Articolo 31

Il contributo finanziario dell'Unione di cui agli articoli da 1 a 30 è fissato al 100 % delle spese ammissibili nei limiti dell'importo del contributo finanziario UE concesso nell'ambito della presente decisione.

Articolo 32

La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento a norma dell'articolo 84 del regolamento finanziario.

Articolo 33

I laboratori elencati nell'allegato sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione

ALLEGATO

- Laboratoire de sécurité des aliments (LSA) dell'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Francia,
- Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, Paesi Bassi,
- Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Ministerio de Sanidad y Política Social), Estación Marítima, s/n, 36200 Vigo, Spagna,
- Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth Laboratory, Barrack Road, The Nothe, Weymouth, DT4 8UB, Regno Unito,
- Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italia,
- Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Ulls väg 2 B, SE-751 89 Uppsala, Svezia,
- Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Bülowsvej 27, 1790 Copenhagen, Danimarca,
- Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (ex-VLA) Weybridge, New Haw, Addelstone KT15 3NB, Regno Unito,
- Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Chaussée de Namur 24, 5030 Gembloux, Belgio,
- Laboratoire de Fougères dell'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), 10B rue Claude Bourgelat, Javené, CS40608, 35306 Fougères, Francia,
- Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Mauerstraße 39-42, 10117 Berlino, Germania,
- RIKILT – Istituto per la sicurezza alimentare, dell'Università e del centro di ricerca di Wageningen, Akkermaalsbos 2, ed. n. 123, 6708 WB Wageningen, Paesi Bassi,
- Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstraße 5, 79114 Friburgo, Germania,
- Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg, Danimarca,
- Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Ctra. Sacramento s/n, La Cañada de San Urbano, 04120 Almería, Spagna,
- Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Schaflandstraße 3/2, 70736 Stoccarda, Germania,
- Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete, Ministerio de Agricultura, PESCA y Alimentación, Ctra. M-106, km 1,4, 28110 Algete (Madrid), Spagna,
- The Pirbright Institute (ex AFRC Institute for Animal Health), Pirbright Laboratory, Woking, Pirbright GU24 0NF, Regno Unito,
- Danmarks Tekniske Universitet, Istituto Veterinario Nazionale, Dipartimento delle specie avicole domestiche, delle specie ittiche e degli animali da pelliccia, Hangøvej 2, 8200 Aarhus, Danimarca,
- IFREMER, Avenue Mus de Loup, Ronce les Bains, 17390 La Tremblade, Francia,
- Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bischofsholer Damm 15, 30173 Hannover, Germania,
- Centro de Investigación en Sanidad Animal, Ctra. De Algete a El Casar, 28130, Valdeolmos, Spagna,
- INTERBULL Centre, Department of Animal Breeding and Genetics SLU, Swedish University of Agricultural Sciences, Undervisningsplan E1-27, SE-750 07 Uppsala, Svezia,
- ANSES, Laboratoire de santé animale, 23 avenue du Général de Gaulle, 94706 Maisons-Alfort, Francia,
- ANSES, Laboratoire de santé animale/Laboratoire de pathologie équine, Dozulé, 23 avenue du Général de Gaulle, 94706 Maisons-Alfort, Francia,
- ANSES, Laboratoire de la rage et de la faune sauvage, Domaine de Pixérécourt, 54220 Malzéville, Francia,
- Centro de Vigilancia sanitaria veterinaria (VISAVET), Universidad Complutense de Madrid, Avda. Puerta de Hierro s/n, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, Spagna,
- ANSES, Laboratoire de Sophia-Antipolis, 105 Route des Chappes, les Templiers, 06902 Sophia-Antipolis, Francia,
- Centro comune di ricerca della Commissione europea, Retieseweg 111, 2440 Geel, Belgio,
- Centro comune di ricerca della Commissione europea, Via E. Fermi 2749, 21027 Ispra, Italia.

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 29 agosto 2013

che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite

(BCE/2013/26)

(2014/28/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

(1) La decisione BCE/2013/28 del 29 agosto 2013 relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea ⁽¹⁾ dispone l'adeguamento dello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) (di seguito «schema di capitale»), in conformità con l'articolo 29.3 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «Statuto del SEBC») e stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le nuove ponderazioni assegnate a ciascuna banca centrale nazionale (BCN) nello schema di capitale adeguato (di seguito «ponderazioni»).

(2) L'adeguamento delle ponderazioni e le conseguenti modifiche nelle quote delle BCN di capitale sottoscritto della BCE rendono necessario un adeguamento dei crediti sorti in virtù dell'articolo 30.3 dello Statuto del SEBC in capo alle BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito «BCN dell'area dell'euro») nei confronti della BCE, che sono pari ai conferimenti di attività di riserva in valuta alla BCE da esse stesse effettuati (di seguito «crediti»). Le BCN dell'area dell'euro i cui crediti aumentano a causa dell'incremento delle loro ponderazioni dal 1° gennaio 2014 dovrebbero, di conseguenza, effettuare un trasferimento di natura compensativa alla BCE, mentre la BCE dovrebbe effettuare un trasferimento di natura compensativa alle BCN dell'area dell'euro i cui crediti diminuiscono a causa della diminuzione delle loro ponderazioni.

(3) In linea con i principi generali di correttezza, parità di trattamento e protezione delle legittime aspettative che si trovano alla base dello Statuto del SEBC, le BCN dell'area dell'euro la cui quota relativa nel valore complessivo dei mezzi propri della BCE aumenti a causa dei summenzionati adeguamenti, dovrebbero altresì effettuare un trasferimento di natura compensativa a quelle BCN dell'area dell'euro le cui quote relative si riducano.

(4) Le ponderazioni di ciascuna BCN dell'area dell'euro valide fino al 31 dicembre 2013 e a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono espresse in percentuali del capitale complessivo della BCE, come sottoscritto da tutte le BCN dell'area dell'euro, al fine di calcolare l'adeguamento del valore della quota di ciascuna BCN dell'area dell'euro nel valore complessivo dei mezzi propri.

(5) Di conseguenza, è necessaria l'adozione di una nuova decisione della BCE che abroghi la decisione BCE/2013/15, del 21 giugno 2013, che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite ⁽²⁾, fatta salva l'attuazione di tutti gli obblighi di cui all'articolo 4 della decisione BCE/2013/15.

(6) In virtù dell'articolo 1 della decisione 2013/387/UE del Consiglio, del 9 luglio 2013, relativa all'adozione dell'euro da parte della Lettonia il 1° gennaio 2014 ⁽³⁾, conformemente all'articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Lettonia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro e la deroga ad essa concessa ai sensi dell'articolo 4 dell'Atto di adesione del 2003 ⁽⁴⁾ è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2014,

⁽²⁾ GU L 187 del 6.7.2013, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 195 del 18.7.2013, pag. 24.

⁽⁴⁾ Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

⁽¹⁾ Cfr. pag. 53 della presente Gazzetta ufficiale.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

- a) per «valore complessivo dei mezzi propri» si intende l'insieme delle riserve della BCE, i conti di rivalutazione e gli accantonamenti equiparabili alle riserve, come calcolato dalla BCE al 31 dicembre 2013. Le riserve della BCE e gli accantonamenti equiparabili alle riserve includono, oltre al «valore complessivo dei mezzi propri», il fondo di riserva generale e gli accantonamenti per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito e di prezzo dell'oro;
- b) per «data di trasferimento» si intende la seconda giornata lavorativa successiva all'approvazione da parte del Consiglio direttivo dei conti finanziari della BCE per l'esercizio finanziario 2013.

Articolo 2

Contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE

1. Se la quota nel valore complessivo dei mezzi propri di una BCN dell'area dell'euro aumenta a causa dell'aumento nella sua ponderazione a decorrere dal 1° gennaio 2014, tale BCN dell'area dell'euro trasferisce alla BCE, alla data di trasferimento, l'importo come determinato ai sensi del paragrafo 3.
2. Se la quota nel valore complessivo dei mezzi propri di una BCN dell'area dell'euro diminuisce a causa della diminuzione nella sua ponderazione a decorrere dal 1° gennaio 2014, tale BCN dell'area dell'euro riceve dalla BCE, alla data di trasferimento, l'importo come determinato ai sensi del paragrafo 3.
3. Alla data in cui il Consiglio direttivo approva i conti finanziari della BCE per l'esercizio finanziario 2013 o prima di tale data, la BCE effettua il calcolo e conferma a ciascuna BCN dell'area dell'euro l'importo che la BCN considerata trasferisce alla BCE, laddove sia applicabile il paragrafo 1, o l'importo che tale BCN riceve da parte della BCE, laddove sia applicabile il paragrafo 2. Fatti salvi eventuali arrotondamenti, ciascun importo da trasferirsi oriceversi è calcolato moltiplicando il valore complessivo dei mezzi propri per la differenza assoluta tra la ponderazione di ciascuna BCN dell'area dell'euro al 31 dicembre 2013 e la ponderazione della stessa a partire dal 1° gennaio 2014, e dividendo il risultato per 100.
4. Ciascun importo descritto nel paragrafo 3 è dovuto in euro il 1° gennaio 2014 ma è effettivamente trasferito alla data di trasferimento.

5. Alla data di trasferimento, la BCN dell'area dell'euro o la BCE soggette all'obbligo di trasferire un importo in virtù dei paragrafi 1 o 2, trasferiscono altresì separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e la data di trasferimento su ciascuno dei rispettivi importi dovuti da tale BCN dell'area dell'euro e dalla BCE. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

6. Se il valore complessivo dei mezzi propri è inferiore a zero, gli importi da trasferirsi oriceversi in virtù dei paragrafi 3 e 5 sono regolati in direzioni opposte rispetto a quelle specificate nei paragrafi 3 e 5.

Articolo 3

Adeguamento dei crediti pari alle attività di riserva in valuta conferite

1. Dal momento che l'adeguamento dei crediti pari alle attività di riserva in valuta conferite per la Latvijas Banka sarà disciplinato da una separata decisione del Consiglio direttivo relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della Banca centrale europea da parte della Latvijas Banka, il presente articolo regola l'adeguamento dei crediti pari alle attività di riserva in valuta conferite dalle altre BCN dell'area dell'euro.
2. I crediti delle BCN dell'area dell'euro sono adeguati a decorrere dal 1° gennaio 2014 conformemente all'adeguamento delle rispettive ponderazioni. Il valore dei crediti delle BCN dell'area dell'euro a decorrere dal 1° gennaio 2014 è indicato nella terza colonna della tabella contenuta nell'allegato della presente decisione.
3. Ciascuna BCN dell'area dell'euro, in virtù della presente disposizione e senza necessità alcuna di ulteriori formalità o atti, si considera aver trasferito o ricevuto il 1° gennaio 2014 il valore assoluto dei crediti (in euro) indicato a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell'allegato della presente decisione, laddove il segno negativo «-» fa riferimento al credito che la BCN dell'area dell'euro trasferisce alla BCE e il segno «+» al credito che la BCE trasferisce alla BCN dell'area dell'euro.
4. Al primo giorno di operatività del sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) successivo al 1° gennaio 2014, ogni BCN dell'area dell'euro trasferisce o riceve il valore assoluto dell'importo (in euro) indicato a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell'allegato della presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento all'importo che la BCN dell'area dell'euro trasferisce alla BCE e il segno negativo «-» fa riferimento all'importo che la BCE trasferisce alla BCN dell'area dell'euro.

5. Nel primo giorno di operatività di TARGET2 successivo al 1° gennaio 2014, la BCN dell'area dell'euro o la BCE soggette all'obbligo di trasferire un importo in virtù del paragrafo 4, trasferiscono altresì separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e la data di trasferimento su ciascuno dei rispettivi importi dovuti da tale BCN dell'area dell'euro e dalla BCE. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

Articolo 4

Disposizioni generali

1. Gli interessi maturati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, e dell'articolo 3, paragrafo 5, sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso d'interesse marginale più recente utilizzato dall'Eurosistema nelle sue aste per le operazioni di rifinanziamento principali.
2. I trasferimenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 5 dell'articolo 2 e ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 3 avvengono separatamente attraverso TARGET2.
3. La BCE e le BCN dell'area dell'euro soggette all'obbligo di effettuare un trasferimento di cui al paragrafo 2 sono tenute a

dare, a tempo debito, le necessarie istruzioni per effettuare in maniera adeguata tali trasferimenti entro i termini previsti.

Articolo 5

Entrata in vigore e abrogazione

1. La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. La Decisione BCE/2013/15 è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2014. Tuttavia, l'abrogazione non pregiudica l'attuazione di tutti gli obblighi di cui all'articolo 4 della decisione BCE/2013/15.
3. Qualunque riferimento alla decisione BCE/2013/15 è da interpretarsi come riferimento alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 agosto 2013

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

ALLEGATO

CREDITI PARI ALLE ATTIVITÀ DI RISERVA IN VALUTA CONFERITE ALLA BCE

(in EUR)

BCN dell'area dell'euro	Credito pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE al 31 dicembre 2013	Credito pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE a decorrere dal 1° gennaio 2014	Importo del trasferimento
Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique	1 401 024 414,99	1 435 910 942,87	34 886 527,88
Deutsche Bundesbank	10 871 789 515,48	10 429 623 057,57	- 442 166 457,91
Eesti Pank	103 152 856,50	111 729 610,86	8 576 754,36
Central Bank of Ireland	643 894 038,51	672 637 755,83	28 743 717,32
Bank of Greece	1 129 060 170,31	1 178 260 605,79	49 200 435,48
Banco de España	4 782 873 429,96	5 123 393 758,49	340 520 328,53
Banque de France	8 190 916 316,35	8 216 994 285,69	26 077 969,34
Banca d'Italia	7 218 961 423,55	7 134 236 998,72	- 84 724 424,83
Central Bank of Cyprus	77 248 740,29	87 679 928,02	10 431 187,73
Latvijas Banka	0,00	163 479 892,24 ⁽¹⁾	163 479 892,24
Banque centrale du Luxembourg	100 776 863,74	117 640 617,24	16 863 753,50
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta	36 798 912,29	37 552 275,85	753 363,56
De Nederlandsche Bank	2 298 512 217,57	2 320 070 005,55	21 557 787,98
Oesterreichische Nationalbank	1 122 511 702,45	1 137 636 924,67	15 125 222,22
Banco de Portugal	1 022 024 593,93	1 010 318 483,25	- 11 706 110,68
Banka Slovenije	189 499 910,53	200 220 853,48	10 720 942,95
Národná banka Slovenska	398 761 126,72	447 671 806,99	48 910 680,27
Suomen Pankki	721 838 191,31	728 096 903,95	6 258 712,64
Totale ⁽²⁾	40 309 644 424,48	40 553 154 707,06	243 510 282,58

(1) Da trasferirsi con decorrenza dalle date stabilite nella Decisione BCE/2013/53 del 31 dicembre 2013 relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della Banca centrale europea da parte della Latvijas Banka.

(2) L'eventuale discrepanza fra il totale e la somma delle cifre indicate è dovuta agli arrotondamenti.

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 29 agosto 2013****che modifica la decisione BCE/2010/29 relativa all'emissione delle banconote in euro****(BCE/2013/27)**

(2014/29/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 1,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue

- (1) La decisione BCE/2013/28 del 29 agosto 2013 relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea ⁽¹⁾ dispone l'adeguamento dello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) (di seguito «schema di capitale»), in conformità con l'articolo 29.3 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «Statuto del SEBC» e stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le nuove ponderazioni assegnate a ciascuna banca centrale nazionale (BCN) nello schema di capitale adeguato (di seguito «ponderazioni»).
- (2) In virtù dell'articolo 1 della Decisione 2013/387/UE del Consiglio, del 9 luglio 2013, relativa all'adozione dell'euro da parte della Lettonia il 1° gennaio 2014 ⁽²⁾, conformemente all'articolo 140, paragrafo 2, del trattato, la Lettonia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro e la deroga ad essa concessa ai sensi dell'articolo 4 dell'Atto di adesione del 2003 ⁽³⁾ è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2014.
- (3) L'articolo 1, lettera d), della decisione BCE/2010/29, del 13 dicembre 2010 ⁽⁴⁾, relativa all'emissione delle banconote in euro definisce lo «schema di distribuzione delle

banconote» e fa riferimento all'allegato I della decisione stessa, che specifica lo schema di distribuzione delle banconote applicato dal 1° luglio 2013. Dal momento che le nuove ponderazioni saranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2014, la Decisione BCE/2010/29 deve essere modificata al fine di determinare lo schema di distribuzione delle banconote applicabile a partire dal 1° gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Modifica**

1. L'ultima frase dell'articolo 1, lettera d) della Decisione BCE/2010/29 è sostituita dalla seguente:

«L'allegato alla presente decisione specifica lo schema di distribuzione delle banconote che si applica a partire dal 1° gennaio 2014.»

2. L'allegato I alla Decisione BCE/2010/29 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato alla presente decisione.

*Articolo 2***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 agosto 2013

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

⁽¹⁾ Cfr. pag 53 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 195 del 18.7.2013, pag. 24.

⁽³⁾ Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

⁽⁴⁾ GU L 35 del 9.2.2011, pag. 26.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

SCHEMA DI DISTRIBUZIONE DELLE BANCONOTE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2014

Banca centrale europea	8,0000 %
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	3,2575 %
Deutsche Bundesbank	23,6605 %
Eesti Pank	0,2535 %
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland	1,5260 %
Bank of Greece	2,6730 %
Banco de España	11,6230 %
Banque de France	18,6415 %
Banca d'Italia	16,1850 %
Central Bank of Cyprus	0,1990 %
Latvijas Banka	0,3710 %
Banque centrale du Luxembourg	0,2670 %
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta	0,0850 %
De Nederlandsche Bank	5,2635 %
Oesterreichische Nationalbank	2,5810 %
Banco de Portugal	2,2920 %
Banka Slovenije	0,4540 %
Národná banka Slovenska	1,0155 %
Suomen Pankki	1,6520 %
TOTALE	100,0000 %»

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 29 agosto 2013

relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea

(BCE/2013/28)

(2014/30/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 29.3 e 29.4,

visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE) in conformità al quarto trattino dell'articolo 46.2 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

considerando quanto segue

- (1) La decisione BCE/2013/17, del 21 giugno 2013, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea ⁽¹⁾ ha stabilito, a decorrere dal 1° luglio 2013, le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali (BCN) che il 1° luglio 2013 facevano parte del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE (di seguito rispettivamente «ponderazioni» e «schema di capitale»).
- (2) L'articolo 29.3 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC») prevede che le ponderazioni siano adeguate ogni cinque anni dopo l'istituzione del SEBC in modo analogo alle disposizioni di cui all'articolo 29.1 dello Statuto. Lo schema di capitale adeguato si applica a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo all'anno in cui l'adeguamento ha luogo.
- (3) L'ultimo adeguamento delle ponderazioni conformemente all'articolo 29.3 dello Statuto SEBC è stato realizzato nel 2008 con effetto a partire dal 1° gennaio 2009 ⁽²⁾ La successiva estensione dello schema di capitale della BCE è stata effettuata in conformità all'articolo 48.3 dello Statuto del SEBC, in vista dell'adesione di un nuovo Stato membro all'Unione ⁽³⁾.
- (4) In conformità alla Decisione 2003/517/CE del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea ⁽⁴⁾, la Commissione europea ha fornito alla BCE i dati statistici da utilizzare per determinare lo schema di capitale adeguato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Arrotondamento

Nel caso in cui la Commissione europea fornisca dati statistici rivisti da utilizzare per l'adeguamento dello schema di capitale e il totale delle cifre non raggiunga il 100 %, la differenza dovrà essere compensata come segue: se il totale è inferiore al 100 %, aggiungendo 0,0001 punti percentuali alla/e quota/e più piccola/e, in ordine ascendente, fino a raggiungere esattamente il 100 % o ii) se il totale è superiore al 100 %, sottraendo 0,0001 punti percentuali dalla/e quota/e più grande/i, in ordine discendente, fino a raggiungere esattamente il 100 %.

Articolo 2

Ponderazioni

Le ponderazioni assegnate a ciascuna BCN nello schema di capitale, come descritto nell'articolo 29 dello Statuto del SEBC, sono indicate qui di seguito e sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2014:

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	2,4778 %
Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria)	0,8590 %
Česká národní banka	1,6075 %
Danmarks Nationalbank	1,4873 %
Deutsche Bundesbank	17,9973 %
Eesti Pank	0,1928 %
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland	1,1607 %
Bank of Greece	2,0332 %
Banco de España	8,8409 %
Banque de France	14,1792 %
Hrvatska narodna banka	0,6023 %
Banca d'Italia	12,3108 %
Central Bank of Cyprus	0,1513 %
Latvijas Banka	0,2821 %
Lietuvos bankas	0,4132 %

⁽¹⁾ GU L 187 del 6.7.2013, pag. 15.

⁽²⁾ Decisione BCE/2008/23 del 12 dicembre 2008 relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (GU L 21 del 24.1.2009, pag. 66).

⁽³⁾ Decisione BCE/2013/17 del 21 giugno 2013 relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (GU L 187 del 6.7.2013, pag. 15).

⁽⁴⁾ GU L 181 del 19.7.2003, pag. 43.

Banque centrale du Luxembourg	0,2030 %	Sveriges riksbank	2,2729 %
Magyar Nemzeti Bank	1,3798 %	Bank of England	13,6743 %
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta	0,0648 %		
De Nederlandsche Bank	4,0035 %		
Oesterreichische Nationalbank	1,9631 %		
Narodowy Bank Polski	5,1230 %		
Banco de Portugal	1,7434 %		
Banca Națională a României	2,6024 %		
Banka Slovenije	0,3455 %	Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 agosto 2013	
Národná banka Slovenska	0,7725 %		
Suomen Pankki	1,2564 %		

Articolo 3

Entrata in vigore e abrogazione

1. La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. La Decisione BCE/2013/17 è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2014.
3. Qualunque riferimento alla decisione BCE/2013/17 è da interpretarsi come riferimento alla presente decisione.

Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 29 agosto 2013

che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato

(BCE/2013/29)

(2014/31/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 28.5,

considerando quanto segue:

(1) La decisione BCE/2013/28, del 29 agosto 2013, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea ⁽¹⁾ ha stabilito le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali (BCN) nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) (di seguito rispettivamente «ponderazioni» e «schema di capitale»). Tale adeguamento necessita che il Consiglio direttivo determini le modalità e le condizioni per i trasferimenti di quote di capitale tra le BCN che sono membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) al 31 dicembre 2013 al fine di assicurare che la distribuzione di tali quote corrisponda all'adeguamento effettuato. Di conseguenza, è necessaria l'adozione di una nuova decisione che abroghi la decisione BCE/2013/18, del 21 giugno 2013, che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato ⁽²⁾, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(2) La decisione BCE/2013/30, del 29 agosto 2013, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro ⁽³⁾ stabilisce la forma e la misura in cui le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito «BCN dell'area dell'euro») sono tenute a versare il capitale della BCE alla luce dello schema di capitale adeguato. La decisione BCE/2013/31, del 30 agosto 2013, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro ⁽⁴⁾ determina la percentuale di sottoscrizione che le BCN degli Stati

membri la cui moneta non è l'euro (di seguito «BCN non appartenenti all'area dell'euro») sono tenute a versare, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alla luce dello schema di capitale adeguato.

(3) Le BCN dell'area dell'euro, ad eccezione della Latvijas Banka, hanno già versato le loro quote di capitale della BCE sottoscritto come previsto dalla decisione BCE/2013/19, del 21 giugno 2013, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro ⁽⁵⁾. Tenendo conto di ciò, l'articolo 2, paragrafo 1, della decisione BCE/2013/30 dispone che ciascuna BCN dell'area dell'euro trasferisce alla BCE una somma aggiuntiva o riceve dalla BCE una data somma, a seconda del caso, in modo tale da raggiungere gli importi indicati nella tabella contenuta nell'articolo 1 della decisione BCE/2013/30.

(4) Inoltre, per effetto di una distinta decisione del Consiglio direttivo relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della Banca centrale europea da parte della Latvijas Banka, la Latvijas Banka, che diverrà una BCN dell'area dell'euro a decorrere dal 1° gennaio 2014, sarà soggetta all'obbligo di versare la restante quota di capitale sottoscritto della BCE fino a raggiungere l'importo indicato accanto al proprio nome nella tabella contenuta nell'articolo 1 della decisione BCE/2013/30, tenuto conto dello schema di capitale adeguato.

(5) Allo stesso modo, le BCN non appartenenti all'area dell'euro hanno già versato una percentuale delle loro quote di capitale della BCE sottoscritto come previsto dalla decisione BCE/2013/20, del 21 giugno 2013, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro ⁽⁶⁾. Ciò considerato, l'articolo 2, paragrafo 1, della decisione BCE/2013/31 dispone che ciascuna di esse, in alternativa, trasferisce alla BCE una somma aggiuntiva o riceve dalla BCE una data somma, a seconda del caso, in modo tale da raggiungere gli importi indicati nella terza colonna della tabella contenuta nell'articolo 1 della decisione BCE/2013/31,

⁽¹⁾ Cfr. pag. 53 della presente Gazzetta.

⁽²⁾ GU L 187 del 6.7.2013, pag. 17.

⁽³⁾ Cfr. pag. 61 della presente Gazzetta.

⁽⁴⁾ Cfr. pag. 63 della presente Gazzetta.

⁽⁵⁾ GU L 187 del 6.7.2013, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU L 187 del 6.7.2013, pag. 25.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Trasferimento di quote di capitale

Prendendo in considerazione la quota di capitale della BCE che ciascuna BCN avrà sottoscritto al 31 dicembre 2013 e la quota di capitale della BCE che ciascuna BCN sottoscriverà a decorrere dal 1° gennaio 2014 come conseguenza dell'adeguamento delle ponderazioni descritto nell'articolo 2 della decisione BCE/2013/28, le BCN dovranno trasferire fra di loro quote di capitale per il tramite di trasferimenti alla BCE e dalla BCE, al fine di assicurare che la distribuzione delle quote a decorrere dal 1° gennaio 2014 corrisponda alle ponderazioni adeguate. A tal fine, ciascuna BCN, in virtù del presente articolo e senza necessità alcuna di ulteriori formalità o atti, si considera aver trasferito o ricevuto a decorrere dal 1° gennaio 2014 la quota del capitale della BCE sottoscritto indicata a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell'allegato I della presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento alla quota di capitale che la BCE trasferisce alla BCN e il segno negativo «-» fa riferimento alla quota di capitale che la BCN trasferisce alla BCE.

Articolo 2

Adeguamento del capitale versato

1. Tenendo conto della quota di capitale della BCE che ciascuna BCN ha versato e della quota che verserà a decorrere dal 1° gennaio 2014, come previsto nell'articolo 1 della decisione BCE/2013/30 per quanto attiene alle BCN dell'area dell'euro e nell'articolo 1 della decisione BCE/2013/31 per quanto attiene alle BCN non appartenenti all'area dell'euro, a decorrere dal primo giorno di operatività del sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) successivo al 1° gennaio 2014 ogni BCN dovrà, in alternativa, trasferire o ricevere l'importo netto indicato a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell'allegato II della presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento all'importo che la BCN trasferisce alla BCE e il segno negativo «-» fa riferimento all'importo che la BCE trasferisce alla BCN stessa.

2. Nel primo giorno di operatività di TARGET2 successivo al 1° gennaio 2014, la BCE e le BCN soggette all'obbligo di trasferire un importo ai sensi del paragrafo 1, trasferiscono altresì separatamente gli interessi maturati sui rispettivi importi nel

periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e la data di trasferimento. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

Articolo 3

Disposizioni generali

1. I trasferimenti descritti nell'articolo 2 avvengono attraverso TARGET2.
2. Qualora una BCN non abbia accesso a TARGET2, gli importi descritti nell'articolo 2 dovranno essere trasferiti tramite accredito su un conto designato a tempo debito dalla BCE o dalla BCN.
3. Gli interessi maturati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso d'interesse marginale più recente utilizzato dall'Eurosistema nelle sue aste per le operazioni di rifinanziamento principali.
4. La BCE e le BCN soggette all'obbligo di effettuare un trasferimento in virtù dell'articolo 2 sono tenute a fornire a tempo debito le necessarie istruzioni per effettuare tali trasferimenti in maniera appropriata entro i termini previsti.

Articolo 4

Entrata in vigore e abrogazione

1. La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. La decisione BCE/2013/18 è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2014.
3. Qualunque riferimento alla decisione BCE/2013/18 è da interpretarsi come riferimento alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 agosto 2013

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

ALLEGATO I

CAPITALE SOTTOSCRITTO DALLE BCN

(in EUR)

	Quota sottoscritta al 31 dicembre 2013	Quota sottoscritta dal 1° gennaio 2014	Quota da destinare al trasferimento
BCN dell'area dell'euro			
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	261 705 370,91	268 222 025,17	6 516 654,26
Deutsche Bundesbank	2 030 803 801,28	1 948 208 997,34	- 82 594 803,94
Eesti Pank	19 268 512,58	20 870 613,63	1 602 101,05
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland	120 276 653,55	125 645 857,06	5 369 203,51
Bank of Greece	210 903 612,74	220 094 043,74	9 190 431,00
Banco de España	893 420 308,48	957 028 050,02	63 607 741,54
Banque de France	1 530 028 149,23	1 534 899 402,41	4 871 253,18
Banca d'Italia	1 348 471 130,66	1 332 644 970,33	- 15 826 160,33
Central Bank of Cyprus	14 429 734,42	16 378 235,70	1 948 501,28
Latvijas Banka	29 682 169,38	30 537 344,94	855 175,56
Banque centrale du Luxembourg	18 824 687,29	21 974 764,35	3 150 077,06
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta	6 873 879,49	7 014 604,58	140 725,09
De Nederlandsche Bank	429 352 255,40	433 379 158,03	4 026 902,63
Oesterreichische Nationalbank	209 680 386,94	212 505 713,78	2 825 326,84
Banco de Portugal	190 909 824,68	188 723 173,25	- 2 186 651,43
Banka Slovenije	35 397 773,12	37 400 399,43	2 002 626,31
Národná banka Slovenska	74 486 873,65	83 623 179,61	9 136 305,96
Suomen Pankki	134 836 288,06	136 005 388,82	1 169 100,76
BCN non appartenenti all'area dell'euro			
Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria)	93 571 361,11	92 986 810,73	- 584 550,38
Česká národní banka	157 384 777,79	174 011 988,64	16 627 210,85

(in EUR)

	Quota sottoscritta al 31 dicembre 2013	Quota sottoscritta dal 1° gennaio 2014	Quota da destinare al trasferimento
Danmarks Nationalbank	159 712 154,31	161 000 330,15	1 288 175,84
Hrvatska narodna banka	64 354 667,03	65 199 017,58	844 350,55
Lietuvos bankas	44 306 753,94	44 728 929,21	422 175,27
Magyar Nemzeti Bank	148 735 597,14	149 363 447,55	627 850,41
Narodowy Bank Polski	525 889 668,45	554 565 112,18	28 675 443,73
Banca Națională a României	264 660 597,84	281 709 983,98	17 049 386,14
Sveriges riksbank	244 775 059,86	246 041 585,69	1 266 525,83
Bank of England	1 562 265 020,29	1 480 243 941,72	- 82 021 078,57
Totale ⁽¹⁾	10 825 007 069,61	10 825 007 069,61	0,00

(¹) L'eventuale discrepanza fra il totale e la somma delle cifre indicate è dovuta agli arrotondamenti.

ALLEGATO II

CAPITALE VERSATO DALLE BCN

(in EUR)

	Quota versata al 31 dicembre 2013	Quota versata dal 1° gennaio 2014	Importo del trasferimento
BCN dell'area dell'euro			
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	261 705 370,91	268 222 025,17	6 516 654,26
Deutsche Bundesbank	2 030 803 801,28	1 948 208 997,34	- 82 594 803,94
Eesti Pank	19 268 512,58	20 870 613,63	1 602 101,05
Central Bank of Ireland	120 276 653,55	125 645 857,06	5 369 203,51
Banca di Grecia	210 903 612,74	220 094 043,74	9 190 431,00
Banco de España	893 420 308,48	957 028 050,02	63 607 741,54
Banque de France	1 530 028 149,23	1 534 899 402,41	4 871 253,18
Banca d'Italia	1 348 471 130,66	1 332 644 970,33	- 15 826 160,33
Banca centrale di Cipro	14 429 734,42	16 378 235,70	1 948 501,28
Latvijas Banka	1 113 081,35	30 537 344,94	29 424 263,59
Banque centrale du Luxembourg	18 824 687,29	21 974 764,35	3 150 077,06
Central Bank of Malta	6 873 879,49	7 014 604,58	140 725,09
De Nederlandsche Bank	429 352 255,40	433 379 158,03	4 026 902,63
Oesterreichische Nationalbank	209 680 386,94	212 505 713,78	2 825 326,84
Banco de Portugal	190 909 824,68	188 723 173,25	- 2 186 651,43
Banka Slovenije	35 397 773,12	37 400 399,43	2 002 626,31
Národná banka Slovenska	74 486 873,65	83 623 179,61	9 136 305,96
Suomen Pankki	134 836 288,06	136 005 388,82	1 169 100,76
BCN non appartenenti all'area dell'euro			
Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria)	3 508 926,04	3 487 005,40	- 21 920,64
Česká národní banka	5 901 929,17	6 525 449,57	623 520,40

(in EUR)

	Quota versata al 31 dicembre 2013	Quota versata dal 1° gennaio 2014	Importo del trasferimento
Danmarks Nationalbank	5 989 205,79	6 037 512,38	48 306,59
Hrvatska narodna banka	2 413 300,01	2 444 963,16	31 663,15
Lietuvos bankas	1 661 503,27	1 677 334,85	15 831,58
Magyar Nemzeti Bank	5 577 584,89	5 601 129,28	23 544,39
Narodowy Bank Polski	19 720 862,57	20 796 191,71	1 075 329,14
Banca Națională a României	9 924 772,42	10 564 124,40	639 351,98
Sveriges Riksbank	9 179 064,74	9 226 559,46	47 494,72
Bank of England	58 584 938,26	55 509 147,81	- 3 075 790,45
Totale ⁽¹⁾	7 653 244 410,99	7 697 025 340,21	43 780 929,22

(¹) L'eventuale discrepanza fra il totale e la somma delle cifre indicate è dovuta agli arrotondamenti.

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 29 agosto 2013

relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro

(BCE/2013/30)

(2014/32/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 28.3,

considerando quanto segue

(1) La decisione BCE/2013/19, del 21 giugno 2013, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro ⁽¹⁾ stabilisce la forma e la misura in cui le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito «BCN dell'area dell'euro») sono tenute a versare il capitale della Banca centrale europea (BCE) al 1° luglio 2013.

(2) La decisione BCE/2013/28 del 29 agosto 2013 relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea ⁽²⁾ dispone l'adeguamento dello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) (di seguito «schema di capitale»), in conformità con l'articolo 29.3 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le nuove ponderazioni assegnate a ciascuna banca centrale nazionale nello schema di capitale adeguato (di seguito «ponderazioni»).

(3) Il capitale sottoscritto della BCE, a partire dal 1° gennaio 2014, sarà pari a 10 825 007 069,61 EUR.

(4) L'adeguamento dello schema di capitale della BCE necessita dell'adozione di una nuova decisione della BCE che abroghi la decisione BCE/2013/19 a decorrere dal 1° gennaio 2014 e che determini la forma e la misura secondo cui le BCN dell'area dell'euro sono tenute a versare il capitale della BCE a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(5) In virtù dell'articolo 1 della Decisione 2013/387/UE del Consiglio, del 9 luglio 2013, relativa all'adozione dell'euro da parte della Lettonia il 1° gennaio 2014 ⁽³⁾, conformemente all'articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Lettonia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro e la deroga ad essa concessa ai sensi dell'articolo 4 dell'Atto di adesione del 2003 ⁽⁴⁾ è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(6) L'obbligo della Latvijas Banka di versare la restante quota di capitale sottoscritto della BCE a decorrere dal 1° gennaio 2014, tenuto conto dello schema di capitale adeguato, sarà stabilito in una distinta decisione del Consiglio direttivo relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della Banca centrale europea da parte della Latvijas Banka,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Misura e forma del capitale sottoscritto e versato

Ciascuna BCN dell'area dell'euro versa per intero la propria quota sottoscritta di capitale della BCE a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Tenendo conto delle ponderazioni stabilite nell'articolo 2 della decisione BCE/2013/28, ciascuna BCN dell'area dell'euro deve avere un capitale sottoscritto e versato complessivo pari all'ammontare indicato accanto al proprio nome nella tabella seguente:

BCN dell'area dell'euro	EUR
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	268 222 025,17
Deutsche Bundesbank	1 948 208 997,34
Eesti Pank	20 870 613,63

⁽³⁾ GU L 195 del 18.07.2013, pag. 24.

⁽⁴⁾ Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

⁽¹⁾ GU L 187 del 6.7.2013, pag. 23.

⁽²⁾ Cfr. pag 53 della presente Gazzetta ufficiale.

BCN dell'area dell'euro	EUR
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland	125 645 857,06
Bank of Greece	220 094 043,74
Banco de España	957 028 050,02
Banque de France	1 534 899 402,41
Banca d'Italia	1 332 644 970,33
Banca centrale di Cipro	16 378 235,70
Latvijas Banka	30 537 344,94
Banque centrale du Luxembourg	21 974 764,35
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta	7 014 604,58
De Nederlandsche Bank	433 379 158,03
Oesterreichische Nationalbank	212 505 713,78
Banco de Portugal	188 723 173,25
Banka Slovenije	37 400 399,43
Národná banka Slovenska	83 623 179,61
Suomen Pankki	136 005 388,82

Articolo 2

Adeguamento del capitale versato

1. Dato che ogni BCN dell'area dell'euro ha già versato per intero la propria quota del capitale della BCE sottoscritto, in linea con la decisione BCE/2013/19, secondo lo schema valido fino al 31 dicembre 2013, ciascuna di esse, in alternativa, ad eccezione della Latvijas Banka trasferisce alla BCE una somma aggiuntiva o riceve dalla BCE una data somma, a seconda del caso, in modo tale da ottenere gli importi indicati nella tabella contenuta nell'articolo 1. Il versamento del capitale da parte della Latvijas Banka verrà disciplinato da una distinta decisione del Consiglio direttivo.

2. Tutti i trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati in conformità con la decisione BCE/2013/29, del 29 agosto 2013, che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato ⁽¹⁾.

Articolo 3

Entrata in vigore e abrogazione

1. La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. La Decisione BCE/2013/19 è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2014.
3. Qualunque riferimento alla decisione BCE/2013/19 è da interpretarsi come riferimento alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 agosto 2013

Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

⁽¹⁾ Cfr. pag 55 della presente Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 30 agosto 2013

relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro

(BCE/2013/31)

(2014/33/UE)

IL CONSIGLIO GENERALE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 47,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 47 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC») dispone che le banche centrali degli Stati membri con deroga (di seguito «BCN non appartenenti all'area dell'euro») non versino il capitale da loro sottoscritto a meno che il Consiglio generale decida, con una maggioranza che rappresenti almeno due terzi del capitale sottoscritto della Banca centrale europea (BCE) e almeno la metà dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima debba essere versata a titolo di contributo ai costi operativi della BCE.
- (2) L'articolo 1 della decisione BCE/2013/20, del 21 giugno 2013, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro⁽¹⁾ dispone che ogni BCN non appartenente all'area dell'euro versa il 3,75 % della propria quota di capitale sottoscritta della BCE a decorrere dal 1° luglio 2013.
- (3) La decisione BCE/2013/28, del 29 agosto 2013, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali na-

zionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea⁽²⁾ dispone l'adeguamento dello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE (di seguito «schema di capitale»), in conformità all'articolo 29.3 dello Statuto del SEBC e stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le nuove ponderazioni assegnate a ciascuna banca centrale nazionale nello schema di capitale adeguato (di seguito «ponderazioni»).

- (4) Il capitale sottoscritto della BCE, a partire dal 1° gennaio 2014, sarà pari a 10 825 007 069,61 EUR.
- (5) Lo schema di capitale adeguato necessita l'adozione di una nuova decisione della BCE che abroghi la decisione BCE/2013/20 a decorrere dal 1° gennaio 2014 e che determini la percentuale del capitale sottoscritto della BCE che le BCN non appartenenti all'area dell'euro sono tenute a versare a decorrere dal 1° gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Misura e forma del capitale sottoscritto e versato

Ciascuna BCN non appartenente all'area dell'euro versa il 3,75 % della propria quota di capitale sottoscritta della BCE a decorrere dal 1° gennaio 2014. Tenendo conto delle ponderazioni stabilite nell'articolo 2 della decisione BCE/2013/28, ciascuna BCN non appartenente all'area dell'euro deve avere un capitale sottoscritto e versato complessivo pari all'ammontare indicato accanto al proprio nome nella tabella seguente:

(in EUR)

BCN non appartenenti all'area dell'euro	Capitale sottoscritto al 1° gennaio 2014	Capitale versato al 1° gennaio 2014
Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria)	92 986 810,73	3 487 005,40
Česká národní banka	174 011 988,64	6 525 449,57
Danmarks Nationalbank	161 000 330,15	6 037 512,38
Hrvatska narodna banka	65 199 017,58	2 444 963,16
Lietuvos bankas	44 728 929,21	1 677 334,85
Magyar Nemzeti Bank	149 363 447,55	5 601 129,28

⁽¹⁾ GU L 187 del 6.7.2013, pag. 25.⁽²⁾ Cfr. pag. 53 della presente Gazzetta ufficiale.

(in EUR)

BCN non appartenenti all'area dell'euro	Capitale sottoscritto al 1° gennaio 2014	Capitale versato al 1° gennaio 2014
Narodowy Bank Polski	554 565 112,18	20 796 191,71
Banca Națională a României	281 709 983,98	10 564 124,40
Sveriges riksbank	246 041 585,69	9 226 559,46
Bank of England	1 480 243 941,72	55 509 147,81

*Articolo 2***Adeguamento del capitale versato**

1. Dato che ogni BCN non appartenente all'area dell'euro ha già versato il 3,75 % della propria quota di capitale della BCE sottoscritto, in linea con la decisione BCE/2013/20, secondo lo schema valido fino al 31 dicembre 2013, ciascuna di esse, in alternativa, trasferisce alla BCE una somma aggiuntiva o riceve dalla BCE una data somma, a seconda del caso, in modo tale da ottenere gli importi indicati nella terza colonna della tabella contenuta nell'articolo 1.

2. Tutti i trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati in conformità con la decisione BCE/2013/29, del 29 agosto 2013, che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato ⁽¹⁾.

*Articolo 3***Entrata in vigore e abrogazione**

1. La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. La Decisione BCE/2013/20 è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2014.
3. Qualunque riferimento alla decisione BCE/2013/20 è da interpretarsi come riferimento alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 agosto 2013

Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

⁽¹⁾ Cfr. pag. 55 della presente Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 31 dicembre 2013

relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE da parte della Latvijas Banka**(BCE/2013/53)**

(2014/34/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare gli articoli 30.1, 30.3 e 48.1 e 48.2,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 1 della decisione 2013/387/UE del Consiglio, del 9 luglio 2013, relativa all'adozione dell'euro da parte della Lettonia il 1° gennaio 2014⁽¹⁾, conformemente all'articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Lettonia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro e la deroga a essa concessa ai sensi dell'articolo 4 dell'Atto di adesione del 2003⁽²⁾ è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2014.
- (2) L'articolo 48.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, «lo Statuto del SEBC») dispone che la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata versi la quota di capitale della Banca centrale europea (BCE) da essa sottoscritta nella stessa misura delle altre BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro. La ponderazione della Latvijas Banka nello schema di capitale della BCE è pari a 0,2821 %, in virtù dell'articolo 2 della decisione BCE/2013/28, del 29 agosto 2013, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea⁽³⁾. La Latvijas Banka ha già versato parte della propria quota nel capitale sottoscritto della BCE, conformemente all'articolo 1 della decisione BCE/2013/20, del 21 giugno 2013, relativa al

versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro⁽⁴⁾. L'ammontare attuale è dunque pari a 29 424 263,59 EUR, che risulta dalla moltiplicazione del capitale della BCE sottoscritto (10 825 007 069,61 EUR) per la ponderazione della Latvijas Banka (0,2821 %), meno la parte già versata della sua quota di capitale sottoscritto della BCE.

- (3) L'articolo 48.1, in combinato disposto con l'articolo 30.1, dello Statuto del SEBC dispone che la BCN di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata deve, inoltre, trasferire alla BCE attività di riserva. In conformità dell'articolo 48.1 dello Statuto del SEBC, la somma da trasferire è determinata moltiplicando il valore in euro ai tassi di cambio correnti delle attività di riserva già trasferite alla BCE conformemente all'articolo 30.1 dello Statuto del SEBC per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla BCN in questione e il numero di quote già versate dalle BCN degli altri Stati membri la cui moneta è l'euro. Nel determinare le «attività di riserva già trasferite alla BCE in conformità dell'articolo 30.1» si dovrebbe tenere debito conto dei precedenti adeguamenti dello schema di capitale⁽⁵⁾ ai sensi dell'articolo 29.3 dello Statuto del SEBC, nonché delle estensioni dello schema di capitale ai sensi dell'articolo 48.3 dello Statuto del SEBC⁽⁶⁾. Di conseguenza, conformemente alla decisione BCE/2013/26, del 29 agosto 2013, che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva conferite⁽⁷⁾, l'equivalente in euro delle attività di riserva già trasferite alla BCE in virtù dell'articolo 30.1 dello Statuto del SEBC è pari a 50 715 061 570,77 EUR.
- (4) Le attività di riserva che la Latvijas Banka è tenuta a trasferire dovrebbero essere o dovrebbero essere denominate in yen giapponesi e oro.

⁽¹⁾ GU L 195 del 18.7.2013, pag. 24.

⁽²⁾ Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

⁽³⁾ Cfr. pag. 53 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 6.7.2013, pag. 25.

⁽⁵⁾ Decisione BCE/2008/23, del 12 dicembre 2008, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (GU L 21 del 24.1.2009, pag. 66).

⁽⁶⁾ Decisione BCE/2013/17, del 21 giugno 2013, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (GU L 187 del 6.7.2013, pag. 15).

⁽⁷⁾ Cfr. pag. 47 della presente Gazzetta ufficiale.

- (5) L'articolo 30.3 dello Statuto del SEBC dispone che la BCE debba accreditare in favore della BCN di ciascuno Stato membro la cui moneta è l'euro un credito pari alle attività di riserva conferite alla BCE. Le disposizioni riguardanti la denominazione e la remunerazione dei crediti che sono stati già accreditati alle BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro ⁽¹⁾ dovrebbero applicarsi anche alla denominazione e alla remunerazione dei crediti della Latvijas Banka.
- (6) L'articolo 48.2 dello Statuto del SEBC dispone che la BCN di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata contribuisca alle riserve della BCE, agli accantonamenti equiparabili a riserve e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondenti al saldo del conto economico, quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede l'abrogazione della deroga. L'ammontare di tale contributo è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 48.2 dello Statuto del SEBC.
- (7) In applicazione analogica dell'articolo 3.5 del regolamento interno della Banca centrale europea ⁽²⁾, il governatore della Latvijas Banka ha avuto l'opportunità di presentare osservazioni alla presente decisione prima della sua adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

- a) per «attività di riserva» si intendono oro o contante;
- b) per «oro» si intendono le onces di oro fino troy in verghe conformi agli standard di buona consegna fissati dalla London Bullion Market Association;
- c) per «contante» s'intende la moneta avente corso legale in Giappone (yen giapponesi).

Articolo 2

Misura e forma del capitale versato

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, la Latvijas Banka versa la parte rimanente della propria quota di capitale sottoscritto della BCE, pari a 29 424 263,59 EUR.

⁽¹⁾ In conformità all'indirizzo BCE/2000/15, del 3 novembre 1998, come modificato dall'indirizzo del 16 novembre 2000 avente per oggetto la composizione, la valutazione e le modalità di trasferimento iniziale delle attività di riserva in valuta estera e la denominazione e remunerazione dei crediti equivalenti (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 114).

⁽²⁾ Decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).

2. La Latvijas Banka versa alla BCE le somme specificate al paragrafo 1 il 2 gennaio 2014, mediante trasferimento da compiersi attraverso il Sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2).

3. Il 2 gennaio 2014, mediante un distinto trasferimento mediante TARGET2, la Latvijas Banka versa alla BCE gli interessi maturati al 1° gennaio 2014 sull'importo dovuto alla BCE ai sensi del paragrafo 2. Tali interessi sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso di interesse marginale utilizzato dall'Eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

Articolo 3

Trasferimento delle attività di riserva

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e conformemente a quanto disposto nel presente articolo e agli accordi conclusi in conseguenza di esso, la Latvija Banka trasferisce alla BCE attività di riserva, denominate in yen giapponesi e oro, per un importo pari a 205 272 581,13 EUR, nel modo che segue:

Equivalente in euro degli yen giapponesi in contante	Equivalente in euro dell'oro	Importo totale dell'equivalente in euro
174 481 693,96	30 790 887,17	205 272 581,13

2. L'equivalente in euro delle attività di riserva che la Latvija Banka è tenuta a trasferire in virtù del paragrafo 1 è calcolato sulla base dei tassi di cambio tra l'euro e lo yen giapponese stabiliti a seguito della procedura di consultazione scritta avente durata di 24 ore e avvenuta il 31 dicembre 2013 tra l'Eurosistema e la Latvijas Banka e, nel caso dell'oro, sulla base del prezzo in dollari statunitensi delle onces di oro fino troy fissato sul mercato dell'oro di Londra il 31 dicembre 2013 alle ore 10:30, orario di Londra.

3. La BCE conferma al più presto alla Latvijas Banka gli importi calcolati in conformità del paragrafo 2.

4. La Latvijas Banka trasferisce alla BCE yen giapponesi in contanti.

5. Il trasferimento del contante ha luogo sui conti specificati dalla BCE. La data di regolamento per il trasferimento del contante alla BCE è il 6 gennaio 2014. La Latvijas Banka impartisce le istruzioni per effettuare tali trasferimenti alla BCE.

6. Il valore dell'oro che la Latvijas Banka trasferisce alla BCE conformemente al paragrafo 1 sarà quanto più possibile prossimo, ma non superiore a 30 790 887,17 EUR.

7. La Latvijas Banka trasferisce l'oro di cui al paragrafo 1 in forma non investita ai conti e luoghi specificati dalla BCE. La data di regolamento per il trasferimento dell'oro alla BCE è il 3 gennaio 2014. La Latvijas Banka impartisce le istruzioni per effettuare tali trasferimenti alla BCE.

8. Se la Latvijas Banka trasferisce alla BCE oro per un valore inferiore agli importi specificati al paragrafo 1, il 6 gennaio 2014 trasferisce un importo di yen giapponesi in contanti equivalente alla differenza presso un conto della BCE dalla stessa specificato. Tali yen giapponesi in contanti non fanno parte delle attività di riserva denominate in yen giapponesi che la Latvijas Banka trasferisce alla BCE conformemente a quanto disposto nella colonna di sinistra della tabella di cui al paragrafo 1.

9. L'eventuale differenza tra la somma complessiva dell'equivalente in euro di cui al paragrafo 1 e l'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è regolata conformemente a quanto stabilito nell'accordo del 31 dicembre 2013 tra la Latvijas Banka e la Banca centrale europea in relazione alla somma accreditata alla Latvijas Banka da parte della Banca centrale europea in virtù dell'articolo 30.3 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea ⁽¹⁾.

Articolo 4

Denominazione, remunerazione e scadenza del credito pari al contributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fatte salve le specificazioni di cui all'articolo 3 riguardanti le date di regolamento dei trasferimenti delle attività di riserva, la BCE accredita alla Latvijas Banka un importo denominato in euro equivalente alla somma complessiva in euro del suo contributo in attività di riserva. Tale credito ammonta a 163 479 892,24 EUR.

2. La somma accreditata dalla BCE in favore della Latvijas Banka è remunerata a partire dalla data di regolamento. Gli interessi maturati sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari all'85 % del tasso d'interesse marginale utilizzato dall'Eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

3. Gli interessi maturati calcolati in conformità al paragrafo 2 sono corrisposti alla Latvijas Banka alla fine di ogni esercizio

finanziario. Ogni trimestre la BCE informa la Latvijas Banka dell'importo cumulativo.

4. Il credito non è rimborsabile.

Articolo 5

Contributi alle riserve e agli accantonamenti della BCE

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e in conformità all'articolo 3, paragrafi 5 e 6, la Latvijas Banka contribuisce alle riserve della BCE, agli accantonamenti equiparabili a riserve e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondente al saldo del conto economico, quale risulta al 31 dicembre 2013.

2. I contributi della Latvijas Banka sono determinati conformemente all'articolo 48.2 dello Statuto del SEBC. I riferimenti contenuti nell'articolo 48.2 al «numero di quote sottoscritte dalla banca centrale interessata» e al «numero di quote già versate dalle altre banche centrali» si riferiscono alle ponderazioni della Latvijas Banka e delle BCN degli altri Stati membri la cui moneta è l'euro nello schema di capitale della BCE, in linea con la decisione BCE/2013/26.

3. Ai fini di cui al paragrafo 1, le «riserve della BCE» e gli «accantonamenti equivalenti alle riserve» includono il fondo di riserva generale della BCE, i saldi sui conti di rivalutazione e gli accantonamenti per i rischi di cambio, di tasso d'interesse, di credito, di variazione dei prezzi di mercato e del prezzo dell'oro.

4. Al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'approvazione, da parte del Consiglio direttivo, dei conti annuali della BCE per il 2013, la BCE calcola e conferma alla Latvijas Banka l'ammontare del contributo a suo carico di cui al paragrafo 1.

5. Il secondo giorno lavorativo successivo all'approvazione del bilancio della BCE per il 2013 da parte del Consiglio direttivo, la Latvijas Banka paga alla BCE, mediante TARGET2:

a) l'ammontare dovuto alla BCE ai sensi del paragrafo 4, meno ogni eventuale somma trasferita in eccedenza al credito di cui all'articolo 4, paragrafo 1 alle date di regolamento specificate nell'articolo 3, paragrafi 5 e 7 (contributo anticipato);
e

b) l'interesse maturato sull'ammontare dovuto alla BCE ai sensi del paragrafo 4 dal 1° gennaio 2014 fino alla data del pagamento, meno i contributi anticipati.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

6. Gli interessi maturati ai sensi del paragrafo 5, lettera b), sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso d'interesse marginale utilizzato dall'Eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

Articolo 6

Competenze

1. Per quanto necessario, il Comitato esecutivo della BCE impartisce istruzioni alla Latvijas Banka al fine di specificare ulteriormente ed eseguire ogni disposizione della presente decisione e al fine di fornire soluzioni adeguate a risolvere ogni problema che dovesse sorgere.

2. Ogni istruzione impartita dal Comitato esecutivo ai sensi del paragrafo 1 è prontamente notificata al Consiglio direttivo e

il Comitato esecutivo si conforma ad ogni decisione del Consiglio direttivo in proposito.

Articolo 7

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 dicembre 2013

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) n. 41/2014 della Commissione, del 17 gennaio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 14 del 18 gennaio 2014)

Page 12, tabella dell'allegato:

<i>anziché:</i>	«0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CL	63,3»,
<i>leggi:</i>	«0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	63,3».

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 28/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [West Country Lamb (IGP)]

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 10 del 15 gennaio 2014)

Nella copertina e a pagina 3, il titolo:

- anziché:* **«Regolamento di esecuzione (UE) n. 28/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [West Country Lamb (IGP)]».**
- leggi:* **«Regolamento di esecuzione (UE) n. 28/2014 della Commissione, del 19 dicembre 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [West Country Lamb (IGP)]».**
-

Rettifica della Decisione della Banca centrale europea, del 26 settembre 2013, relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (BCE/2013/36)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2013)

A pagina 14, articolo 3, paragrafo 2:

anziché: «Per “disposizioni sulla continuità del servizio del debito” si intendono le disposizioni della documentazione legale relativa a titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, che consistono in disposizioni relative a un gestore di riserva o a un facilitatore del gestore di riserva (se non vi sono disposizioni in merito a un gestore di riserva). Nell'ipotesi di disposizioni relative a un facilitatore del gestore di riserva, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento rilevante deve essere nominato un facilitatore responsabile dell'individuazione di un idoneo gestore di riserva, al fine di garantire la regolarità dei pagamenti e il servizio del debito relativamente ai titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione. Tali disposizioni comprendono anche le ipotesi di sostituzione del gestore e di nomina di un gestore di riserva, ad esempio il caso di inadempimento degli obblighi da parte dell'attuale gestore, fondati o meno sui rating.»

leggi: «Per “disposizioni sulla continuità del servizio del debito” si intendono le disposizioni della documentazione legale relativa a titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, che consistono in disposizioni relative a un gestore di riserva o a un facilitatore del gestore di riserva (se non vi sono disposizioni in merito a un gestore di riserva). Nell'ipotesi di disposizioni relative a un facilitatore del gestore di riserva, deve essere nominato un facilitatore il quale, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento rilevante, è tenuto ad individuare un idoneo gestore di riserva, al fine di garantire la regolarità dei pagamenti e il servizio del debito relativamente ai titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione. Tali disposizioni comprendono anche le ipotesi di sostituzione del gestore e di nomina di un gestore di riserva, ad esempio il caso di inadempimento degli obblighi da parte dell'attuale gestore, fondati o meno sui rating.»

2014/30/UE:	
★ Decisione della Banca centrale europea, del 29 agosto 2013, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE/2013/28)	53
2014/31/UE:	
★ Decisione della Banca centrale europea, del 29 agosto 2013, che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato (BCE/2013/29)	55
2014/32/UE:	
★ Decisione della Banca centrale europea, del 29 agosto 2013, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (BCE/2013/30)	61
2014/33/UE:	
★ Decisione della Banca centrale europea, del 30 agosto 2013, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro (BCE/2013/31)	63
2014/34/UE:	
★ Decisione della Banca centrale europea, del 31 dicembre 2013, relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE da parte della Latvijas Banka (BCE/2013/53)	65

Rettifiche

Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) n. 41/2014 della Commissione, del 17 gennaio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (GU L 14 del 18.1.2014)	69
★ Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 28/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [West Country Lamb (IGP)] (GU L 10 del 15.1.2014)	70
★ Rettifica della Decisione della Banca centrale europea, del 26 settembre 2013, relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (BCE/2013/36) (GU L 301 del 12.11.2013)	71

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT